

## LXVIII.

## TORNATA DI VENERDÌ 27 MARZO 1936

ANNO XIV

## 131° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

## INDICE

	Pag.		Pag.
<b>Congedi</b> . . . . .	2534	<b>Disegni di legge (Approvazione):</b>	
<b>Disegni di legge (Annunzio)</b> . . . . .	2534	Conversione in legge del Regio decreto-legge	
<b>Disegni di legge (Presentazione):</b>		4 luglio 1935-XIII, n. 1444, contenente di-	
DE VECCHI DI VAL CISMON: Conversione in legge		sposizioni per la coltivazione di vitigni ibridi	
del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV,		produttori diretti . . . . .	2550
n. 433, contenente proroga fino a nuova		Approvazione della Convenzione internazionale	
disposizione dell'entrata in vigore del Regio		stipulata in Roma il 29 maggio 1933 fra	
decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412,		l'Italia e vari Stati per l'unificazione di al-	
convertito in legge con modificazioni con la		cune regole relative al sequestro conservativo	
legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2246, con-		degli aeromobili . . . . .	2550
cernente depositi a garanzia dei contratti di		Conversione in legge del Regio decreto-legge	
locazione di fabbricati . . . . .	2535	13 gennaio 1936-XIV, n. 229, contenente	
— Conversione in legge del Regio decreto-legge		disposizioni speciali relative ai trasporti ter-	
12 marzo 1936-XIV, n. 435, concernente la		restri e marittimi . . . . .	2551
definitiva sistemazione dell'abolita imposta		Conversione in legge del Regio decreto-legge	
sul vino . . . . .	2535	24 febbraio 1936-XIV, n. 317, concernente	
— Conversione in legge del Regio decreto-legge		la disciplina dell'acquisto e della distribu-	
12 marzo 1936-XIV, n. 434, concernente		zione delle lane di produzione nazionale . .	2551
provvedimenti in materia di tassa di scam-		Conversione in legge del Regio decreto-legge	
bio . . . . .	2535	17 febbraio 1936-XIV, n. 323, riflettente la	
SOLMI: Delega al Governo di emanare nuove		riscossione dell'imposta sulla fabbricazione	
norme sul procedimento per ingiunzione e		delle fibre tessili artificiali (rayon). . . . .	2552
su quello per convalida di sfratto . . . . .	2535	Conversione in legge del Regio decreto-legge	
<b>Interrogazione (Rinvio di svolgimento).</b> . .	2535	6 febbraio 1936-XIV, n. 338, concernente	
<b>Petizioni (Esame).</b> . . . . .	2535	trattamento tributario per gli atti di finan-	
<b>Disegno di legge (Seguito e fine della discus-</b>		ziamento dell'Istituto Nazionale delle Assi-	
<b>sione):</b>		curazioni . . . . .	2552
Stato di previsione della spesa del Ministero		Conversione in legge del Regio decreto-legge	
delle corporazioni per l'esercizio finanziario		10 febbraio 1936-XIV, n. 339, concernente	
dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV.	2536	la proroga delle esenzioni fiscali a favore	
LANTINI, <i>Sottosegretario di Stato</i> . . . . .	2536	della Società per lo sviluppo economico del-	
<b>Disegni di legge (Discussione):</b>		l'Albania . . . . .	2552
Conversione in legge del Regio decreto-legge		Conversione in legge del Regio decreto-legge	
3 febbraio 1936-XIV, n. 278, recante di-		10 febbraio 1936-XIV, n. 345, con il quale	
sposizioni per la disciplina della produzione		sono state dettate norme per il piano regola-	
e della utilizzazione dell'essenza di berga-		tore del quartiere di Santa Croce di Fi-	
motto . . . . .	2553	renze . . . . .	2552
TRAPANI-LOMBARDO . . . . .	2553	Conversione in legge del Regio decreto-legge	
Conversione in legge del Regio decreto-legge		5 dicembre 1935-XIV, n. 2162, relativo alla	
6 febbraio 1936-XIV, n. 337, contenente		concessione di una pensione straordinaria	
norme per la risoluzione del rapporto di		alla signora Maria Gristina, vedova del San-	
lavoro marittimo a tempo indeterminato. .	2559	sepolicrista Mario Carli . . . . .	2553
CILENTO . . . . .	2559	Conversione in legge del Regio decreto-legge	
		2 gennaio 1936-XIV, n. 85, recante dispo-	
		sizioni per la disciplina del mercato della ca-	
		napa . . . . .	2553
		Conversione in legge del Regio decreto-legge	
		16 dicembre 1935-XIV, n. 2497, riflettente	
		la estensione alle Colonie delle norme riguar-	
		danti la cessione dei crediti all'estero . . .	2553

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 279, recante nuove norme per la disciplina del commercio della canapa . . . . .	2556
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2496, recante norme per la decorrenza delle concessioni dei pubblici servizi automobilistici . . . . .	2556
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2182, che deroga, in via transitoria, ad alcune disposizioni del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia Aeronautica . . . . .	2556
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 370, che stabilisce il trattamento economico e di quiescenza del personale delle unità di milizie DICAT e da COS mobilitate . . . . .	2556
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 372, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere di creazione e sistemazione di un centro industriale cinematografico in Roma . . . . .	2557
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 143, che proroga fino al 31 dicembre 1936-XV, l'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante i Regi tratturi e le Regie trazzere . . . . .	2557
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 247, concernente nuove concessioni di temporanea importazione . . . . .	2557
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 303, concernente modifiche alle vigenti disposizioni sulle rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei Carabinieri Reali . . . . .	2557
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 380, recante storno di fondi sul mutuo di lire 270,000,000 per completamento di opere straordinarie in Palermo . . . . .	2557
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2548, che modifica l'articolo 4 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali) . . . . .	2558
Nuove assegnazioni per opere di bonifica integrale . . . . .	2558
Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo italiano per l'ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f) del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 . . . . .	2559
Attribuzione di un annuo contributo a favore del Regio Istituto Italiano per la storia antica . . . . .	2559
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 408, che proroga fino al 31 marzo 1938-XVI le agevolzze doganali a favore di alcuni tipi di olii minerali destinati al collaudo dei motori per autoveicoli e per aviazione . . . . .	2561
Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 410, contenente provvedimenti per favorire il movimento turistico . . . . .	2561

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2426, che modifica l'articolo 6 del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, sul credito agrario agli invalidi di guerra . . . . .	2562
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 320, concernente l'istituzione di nuove qualifiche e di nuovi gradi per gli appartenenti alle unità mobilitate della M. V. S. N. . . . .	2562
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400, relativo al riordinamento dei Regi Provveditorati agli studi . . . . .	2562
<b>Disegni di legge (Votazione segreta) . . . . .</b>	<b>2564</b>
<b>Proroga dei lavori parlamentari — Salute al Re e al Duce . . . . .</b>	<b>2570</b>
PRESIDENTE . . . . .	2570

**La seduta comincia alle 15.**

MARCUCCI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che è stato posto in congedo per un tempo indeterminato, in seguito a richiamo alle armi a sua domanda, l'onorevole camerata Oggianu, destinato in Africa Orientale. Gli invio il saluto già rivolto agli altri Camerati che sono sotto le armi per mobilitazione. (*Applausi*).

Comunico inoltre che ha chiesto un congedo, per ufficio pubblico, l'onorevole camerata Fossi, di giorni 1.

(È concesso).

**Annunzio di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che l'onorevole Presidenza del Senato ha trasmesso, a norma dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2435, concernente l'auto-rizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ad assumere l'assicurazione, per conto dello Stato, del pieno rischio di navigazione dei piroscafi « Rex » e « Conte di Savoia ». (1160).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 287, che modifica l'articolo 21 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sull'ordinamento del credito agrario nel Regno. (1161).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 322, concernente norme per il conferimento di commesse di addestramento all'industria privata. (1162).

Questi disegni di legge sono stati inviati alle Commissioni permanenti, secondo la rispettiva competenza.

**Presentazione di disegni di legge.**

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare, l'onorevole Ministro dell'educazione nazionale. Ne ha facoltà.

**DE VECCHI DI VAL GISMON, Ministro dell'educazione nazionale.** Per incarico dell'onorevole Ministro delle finanze, mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XV, n. 433, contenente proroga fino a nuova disposizione dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412 convertito in legge con modificazioni con la legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2246, concernente depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati; (1164)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 435, concernente la definitiva sistemazione dell'abolita imposta sul vino; (1165)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 434, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio; (1166)

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole Ministro dell'educazione nazionale della presentazione di questi disegni di legge, che saranno inviati alle Commissioni competenti.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia. Ne ha facoltà.

**SOLMI, Ministro di grazia e giustizia.** Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Delega al Governo di emanare nuove norme sul procedimento per ingiunzione e su quello per convalida di sfratto. *(Approvato dal Senato)*: (1167)

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge. Sarà inviato agli Uffici.

**Rinvio di interrogazione.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca l'interrogazione dell'onorevole camerata Verga, al *Ministro della guerra* « per conoscere come intenda provvedere all'assistenza spirituale delle truppe nei presidii lontani dai Comandi divisionali, dove l'opera del Cappellano capo o del Cappellano militare non può giungere; e se non creda, comunque, di disporre che i Cappellani del ruolo ausiliario vengano richiamati in servizio in occasione delle grandi esercitazioni annuali del Regio Esercito ».

In assenza dell'onorevole Sottosegretario di Stato per la guerra, colpito da grave lutto familiare, lo svolgimento di questa interrogazione sarà rinviato a giorno da destinarsi.

**Petizioni.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: Elenco di petizioni (Doc. IV, n. 8).

La prima è quella n. 7513, con la quale Santacroce Mario, segretario di 1ª classe nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dispensato dal servizio per riduzione di personale, chiede la revoca o almeno un riesame della questione.

La Commissione permanente conclude proponendo l'invio di questa petizione al Ministro delle comunicazioni. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

*(Sono approvate).*

La seconda petizione è quella n. 7514, con la quale l'onorevole deputato Natoli presenta una petizione della signora Antonietta Pedone, vedova Mezzasalma, la quale chiede che le sia concessa la pensione in seguito alla morte del marito, avvenuta nel 1927 per malattia aggravata dalle minorate condizioni fisiche in cui si trovava per le ferite riportate in guerra.

La Commissione permanente conclude proponendo l'invio di questa petizione al Ministro delle finanze. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

*(Sono approvate).*

La terza è quella n. 7515, con la quale Calderazzi Michele, residente a Mola, chiede che, trovandosi ora in non buone condizioni finanziarie, gli sia concessa la pensione per la morte del figlio a seguito di malattia contratta in guerra, pensione a suo tempo negatagli, non trovandosi in istato di bisogno.

La Commissione permanente conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

*(Sono approvate).*

La quarta è quella n. 7516, con la quale Carmela Cacace in Manzo chiede che al marito, operaio nelle ferrovie dello Stato, già esonerato dal servizio e poi riammesso, sia corrisposto integralmente lo stipendio per il periodo di esonero.

La Commissione permanente conclude proponendo l'invio di questa petizione al Ministro delle comunicazioni. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

*(Sono approvate).*

La quinta è quella n. 7517, con la quale Becchina Filippo chiede che, con provvedimento eccezionale, in vista delle sue peggiorate condizioni finanziarie, gli sia concessa la pensione di guerra non chiesta in tempo utile non trovandosi in bisogno.

La Commissione permanente conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

*(Sono approvate).*

La sesta è quella n. 7518, con la quale Manca Vincenzo, grande invalido di guerra, chiede che

sia appoggiato presso la Corte dei conti il suo ricorso ivi pendente per ottenere la qualifica e i relativi assegni di superinvalido.

La Commissione permanente conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

*(Sono approvate).*

La settima è quella n. 7519, con la quale Luigi Malvezzi da Quistello (Mantova), asserendo che l'infermità da cui è affetto è stata contratta in guerra, chiede di essere sottoposto a visita medica superiore per ottenere la pensione.

La Commissione permanente conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

*(Sono approvate).*

L'ottava è quella n. 7520, con la quale Prata-viera Domenico, da Meduna di Livenza, chiede che, per la tarda età e per le disagiate condizioni economiche, gli sia liquidata la pensione per la morte del figlio, avvenuta nel 1922 in seguito a febbri malariche contratte in zona di guerra.

La Commissione permanente conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

*(Sono approvate).*

La nona è quella n. 7521, con la quale Cocuzza Salvatore già tenente medico, dispensato dal servizio permanente, chiede che, in vista delle sue miserrime condizioni economiche, in via del tutto eccezionale, sia riassunto in servizio quale invalido di guerra o nel ruolo speciale, oppure possa fruire del trattamento di quiescenza previsto per gli ufficiali invalidi.

La Commissione permanente conclude proponendo l'invio di questa petizione al Ministro della guerra. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

*(Sono approvate).*

La decima è quella n. 7522, con la quale Mattiuzzo Brunetta da Spresiano (Trevise), ustionata con deturpazione del viso nel 1918 all'età di 8 anni, per causa connessa indirettamente con la guerra, chiede che, in occasione delle sue nozze, le sia concesso un sussidio.

La Commissione permanente conclude proponendo l'invio di questa petizione al Ministro della guerra. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

*(Sono approvate).*

La undicesima è quella n. 7523, con la quale l'onorevole deputato Coselschi presenta una petizione del signor Eusebio Borri, da Arezzo, ferito di guerra, il quale chiede che la sua anzianità di nomina nel grado di sottotenente di complemento avvenuta nel 1918, sia retrodatata al 1915.

La Commissione permanente conclude proponendo l'invio di questa petizione al Ministro della guerra. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

*(Sono approvate).*

La dodicesima è quella n. 7524, con la quale Bosello Ettore, residente a Monfalcone, invoca un provvedimento legislativo per la sistemazione di dentisti pratici delle nuove provincie.

La Commissione permanente conclude proponendo l'invio di questa petizione al Ministro dell'interno. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

*(Sono approvate).*

La tredicesima è quella n. 7525, con la quale Vincenzo Giannitrapani, di Marsala, fa voti che sia istituita una Sezione Nazionale dell'Associazione Fascista della scuola per i pensionati.

La Commissione permanente conclude proponendo l'invio di questa petizione al Ministro dell'educazione nazionale. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

*(Sono approvate).*

La quattordicesima è quella n. 7526, con la quale Antonino Giammellaro Patanchio chiede che, con provvedimento eccezionale, sia accolta la sua domanda di pensione di guerra respinta per tardiva presentazione.

La Commissione permanente conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

*(Sono approvate).*

**Seguito della discussione del disegno di legge:  
Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV.

Come è noto alla Camera, la discussione generale è stata chiusa ieri sera, riservando la parola agli onorevoli relatori e al Governo.

Gli onorevoli relatori intendono parlare?

CORNI, *Relatore*. Rinunzio.

REDENTI, *Relatore*. Rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per le corporazioni.

LANTINI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. (*Vivissimi probungati applausi*). Onorevoli Camerati. Nella relazione che lo scorso anno — per ordine del Duce — ebbi l'onore di esporre alla Camera circa l'attività svolta dal Ministero delle corporazioni, dissi che l'esercizio 1934-35 era stato caratterizzato da due eventi di particolare rilievo: la costituzione delle Corporazioni, ed il deciso cambiamento nella politica commerciale verso l'estero.

Seguendo la ferrea logica dei fatti, posso aggiungere oggi che quei due eventi sono stati la premessa di quanto, nell'ambito della competenza

ministeriale corporativa, si è venuto svolgendo nel corrente esercizio 1935-36.

Conseguenti all'evento bellico, le sanzioni che — se apparvero inique al principio — per più lati oggi e a non pochi dei popoli stessi che vi partecipano, appaiono anche folli, hanno determinato conseguenze di tale importanza, grazie alle quali:

1<sup>o</sup>) La nostra politica economica si è tutta orientata — il più possibile e con programma non occasionale o temporaneo — verso l'autonomia.

Sotto questo riguardo l'azione del Governo ha proceduto con coerenza inesorabile, giungendo a realizzare il fine di un concentramento di funzioni e di servizi che avvicinasse, in un rapporto di necessità, i permessi di importazione, le protezioni possibili alle esportazioni, le concessioni e le acquisizioni di valuta. La disciplina e il controllo di queste operazioni sono stati affidati al Sottosegretario per gli scambi e per le valute, posto alla dipendenza diretta del Capo del Governo.

Questo raggruppamento di servizi e di responsabilità riuscirà di grande efficacia e già dà i suoi frutti, con beneficio di sveltezza e di chiarezza per lo Stato e per tutti i produttori ed i commercianti che vi debbono ricorrere.

2<sup>o</sup>) Il lavoro, appena iniziato, delle Corporazioni ha trovato tale materia e tanti impulsi da accelerare lo svolgimento del primo ciclo e costituire, sin dalla prima prova, la riconferma definitiva della virtù originale di questi istituti nei quali « deve circolare potente la vita ». (*Bene !*).

Il discorso del 23 marzo ha tratto, dalla breve ineguagliabile esperienza, tutte le deduzioni: l'orizzonte è aperto dinanzi a noi !...

Nella grande scia della parola del Capo, sappiamo ora dove e come procedere: vediamo ben chiare le mètte cui tendere.

Così la Rivoluzione Fascista ha compiuto un altro forte balzo in avanti e sa di avere un grande cammino da compiere: sa di poter nutrire il suo inesausto bisogno di azione per qualche decennio; sa, con indubitabile convinzione, che tutto quanto è stato fatto, può e deve servire per ordinare, potenziare le molteplici multiformi possibilità di lavoro del popolo italiano, per rendere più salda che mai la sua indipendenza politica, più difeso il suo diritto, più adeguato a giustizia sociale interna il ritmo poderoso e civile della sua vita operosa. (*Approvazioni*).

Dopo di che, a quale scopo disputare circa l'essenza rivoluzionaria degli istituti corporativi, sui fini propri a ciascuno di essi, sui collegamenti dottrinari fra la nostra idea ed altre — passate o attuali — speculazioni ideologiche ?

La Rivoluzione è, appunto, rivoluzionaria perchè crea, opera e si evolve, conseguente a se stessa nel pensiero, intimo e profondo, di chi l'ha iniziata e la guida, aderendo alla vita della Nazione; rivoluzione vera, cioè non distruttiva, ma umanissima, non astratta, ma viva e pienamente sicura del suo destino rinnovatore. (*Approvazioni*).

Nell'occasione del 23 marzo il Ministero delle corporazioni, ha pubblicato, con brevi note,

l'elenco degli argomenti trattati dalle 22 Corporazioni e delle deliberazioni loro, in materia normativa, consultiva e conciliativa: l'elenco delle deliberazioni del Comitato corporativo centrale che fu, nell'ultima sua riunione del febbraio 1936, veramente cospicuo di risultati; infine, l'elenco dei Comitati tecnici corporativi costituiti ed in funzione, e quello dei principali provvedimenti presi, con fascistica esemplare sollecitudine, nei due più recenti Consigli dei Ministri, in seguito a voti o a suggerimenti delle Corporazioni, ed a espressi pareri del Comitato corporativo centrale. Ciò mi esime da più particolareggiate informazioni.

(La Camera gradirà questa mia intenzione di essere il più breve possibile).

A proposito di Comitati corporativi sembra che esistano opinioni diverse e discordi.

Penso che non vi sia ragione di disputa, e che il mezzo migliore per evitarla sia quello di attenderli all'opera: senza predisporre a timori preventivi non giustificabili; senza, d'altra parte, volerne alterare le funzioni e complicarle con propositi di costituzioni troppo numerose.

I Comitati corporativi, provvidamente ammessi dalla legge 5 febbraio 1934, n. 163, sono una necessità ineluttabile, vorrei dire fisiologica delle Corporazioni.

Nessun argomento di estesa e di viva importanza, interessante una o più categorie e incidente in modo sensibile sull'economia nazionale, potrebbe conchiudersi subito e risolutivamente nel dibattito che avviene in sede di Corporazione, senza l'esistenza di tali organi.

Dopo l'impostazione generale, e ottenuta dalla Corporazione una direttiva anche di massima, ogni problema di qualche entità richiede naturalmente di essere scrutato, esaminato, nei suoi vari aspetti, nelle sue anche numerose relazioni con il circostante complesso economico dal quale sorge.

Chi può farlo ? Chi può condurlo alla soluzione più meditata, se non un Comitato ristretto di competenti, provenienti dalle diverse rappresentanze sindacali più direttamente interessate, assistite da tecnici, da scegliersi possibilmente fra coloro che sono sopra ai contrastanti interessi ?

Naturalmente il Comitato corporativo deve lavorare per la Corporazione e per lo Stato, non superare la prima, non fraporsi fra questa e la pubblica Amministrazione. Non deve — in altre parole — parlamentarizzarsi con un numero eccessivo di membri, nè usurpare responsabilità che non gli spettano.

Allo stato delle cose, anche e specialmente i Comitati corporativi sono alla prova; facciamo per intanto che essi diano tutto il loro rendimento, il massimo rendimento. Essi potranno, per le questioni più grosse, essere, come già autorevolmente è stato detto, degli organi esecutivi delle Corporazioni, parziali, ossia per determinati problemi, alle quali essi dovranno ritornare, recando le loro conclusioni; conclusioni che — se dovessero prendere la forma deliberativa — non avrebbero,

per espressa volontà della legge 5 febbraio 1934 (articolo 6) efficacia senza l'approvazione delle Corporazioni.

Viste nella loro successione, varia e concatenata, le mozioni e le deliberazioni, emerse ed approvate dalle 22 Corporazioni, danno un panorama vasto, espressivo e realistico della situazione generale e attuale della economia nazionale. Lo si vedrà quando — fra qualche giorno — esse verranno in sobria pubblicazione, édite dal Segretario Generale delle Corporazioni.

Coloro che per dovere di ufficio hanno seguito i lavori delle Corporazioni o ne hanno in questi giorni scorsi in rapida lettura i voti, le proposte, le deliberazioni, hanno sentito che in esse si trova qualcosa di vitale e di duraturo e che esse lasciano dietro di loro modi ormai superati e vani di espressione, quali ad esempio quelle solite alle parteggianti e faziose assemblee politico-parlamentari, per assumere il franco ed espressivo stile della concretezza, propria degli argomenti, e della eloquenza, semplice e pratica e pur così evidente, di chi sdegnava le inutili parole per andare direttamente ai fatti ed alle cose. (*Applausi*).

Il camerata Arias, nel suo breve ma chiaro discorso, ha accennato ad alcune particolari questioni di applicazione della legge 5 febbraio 1934, che non è ora il momento di affrontare; ed ha insistito in una affermazione che io credo condivisa unanimemente, che cioè non si possa far luogo ad una burocrazia corporativa distinta da quella statale.

Gli ulteriori sviluppi corporativi, delineati dal Capo, daranno la soluzione opportuna e necessaria al problema.

Per ora basterà dire che il Ministero con i mezzi possibili rinforzerà il servizio della Segreteria delle Corporazioni, senza perciò creare doppioni non giustificati. Il Ministero delle corporazioni e tutti gli altri sentono l'interesse e il dovere di fiancheggiare le Corporazioni nel modo più efficace. Questo è il risultato migliore e più pratico che si possa oggi invocare.

I camerati Redenti e Corni, nella loro relazione al bilancio preventivo 1936-37 — cui io oso rimandarvi in più punti per attingere dati, informazioni, notizie che la loro diligenza ha raccolto e distese con ordine logico — hanno reso un quadro, sia pur sommario ma interessante, della situazione delle principali industrie ed attività commerciali. A me, perciò, basta riaffermare che, ad oltre quattro mesi dall'inizio delle sanzioni, l'economia italiana non presenta alcun fenomeno sensibile di squilibrio o di turbamento. (*Applausi*). In talune anzi — cui ieri si riferivano parecchi dei Camerati che hanno partecipato alla discussione, ed in particolare l'onorevole Ardissonne e l'onorevole Del Bufalo che hanno insistito sul tema delle industrie estrattive — in talune industrie anzi, l'incremento è positivo e forte e — quel che più conta — sarà duraturo.

Le organizzazioni esistenti — le sindacali e quelle economiche loro aderenti — si sono messe in linea di resistenza, con un ordine che ha — con ra-

pidità e senza alcun spreco di forze e di energie — realizzato il massimo di fermezza e di concordia di fronte alle armi ingiuste dell'ingiusto assedio.

Le categorie si sono avvicinate alle categorie affini; le iniziative, coordinate dall'azione sindacale nazionale, hanno aderito ai bisogni sorgenti, hanno solidarizzato nell'applicazione con le Amministrazioni e con gli organi speciali dello Stato. Questa manovra ordinarissima merita di essere segnalata a tutta la Nazione. (*Approvazioni*).

Le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera, hanno organizzato — quasi sempre in stretta collaborazione fra di loro — appositi Comitati tecnici interni per l'esame dei problemi economici e sociali, provocati dalle sanzioni. Il Partito sempre vigile, sensibile e pronto, con la collaborazione dei Ministeri interessati e delle Organizzazioni sindacali, ha provveduto ad istituire un apposito Comitato per la vigilanza sui prezzi che ha disciplinato l'andamento dei prezzi all'ingrosso ed al minuto, raggiungendo importantissimi risultati. (*Vivi applausi*).

L'azione del Partito, dei Ministeri, delle organizzazioni, è valsa a contenere nei giusti limiti l'andamento delle quotazioni delle merci di più largo uso, evitando o contenendo manovre di occultamento, accaparramenti artificiosi, aumenti speculativi, contribuendo così a stabilizzare, salvo pochissimi settori, il livello dei prezzi all'ingrosso, e ancor più rigidamente, quello dei prezzi al minuto, anche per la nota azione della vischiosità opportunamente valorizzata. L'effetto di più chiara importanza di siffatta azione risulta dalla constatazione che il potere di acquisto della nostra lira è rimasto pressochè immutato all'interno. In un periodo di singolare oscillazione delle più importanti valute dei principali Paesi, di restrizioni al commercio internazionale, di assedio economico, un tale risultato va particolarmente sottolineato, come uno dei maggiori successi ottenuti dalla resistenza sanzionistica, e dalla sana, ferma, equilibrata coscienza economica delle masse. (*Applausi*).

Frattanto, il Ministero delle corporazioni, interpretando le direttive del Duce e ascoltando, di volta in volta, le osservazioni, i rilievi che emergevano dalle discussioni corporative, procedeva a rendere più efficace il collegamento delle istituzioni corporative con gli istituti economici, già da tempo creati e disciplinanti determinati settori dell'attività commerciale e industriale.

Alludo ad un provvedimento adottato nell'ultimo Consiglio dei Ministri — che non spiacerà all'onorevole Paoloni che ieri mi è sembrato lo invocasse espressamente — che sarà presentato al vostro esame in sede di conversione in legge.

Per esso, si è stabilito che gli Enti ed Istituti, costituiti in forza di disposizioni legislative per l'esercizio di determinate attività economiche (Ente Nazionale Risi, Istituto Cotoniero Italiano, Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, Ente Nazionale della Moda, Ente Nazionale Serico, Azienda Carboni Italiani, Azienda Minerali Metallici Italiani, Camera Agrumaria e

via dicendo) devono trasmettere annualmente al Ministero delle corporazioni (Segreteria delle corporazioni) copia del loro bilancio, accompagnata da una relazione sull'attività da essi svolta; e devono inoltre comunicare al Ministero stesso tutte quelle altre informazioni per le quali siano richiesti. Il Ministero sottoporà all'esame delle Corporazioni interessate le notizie raccolte sulla azione esercitata dall'Ente e sui risultati conseguiti, al fine di provocarne il parere, di ottenere quelle indicazioni di massima che alle Corporazioni, nei riguardi degli Enti predetti, appariranno più adeguate agli interessi generali economici della Nazione. (*Applausi*).

Il collegamento tra le istituzioni corporative da un lato e le organizzazioni economiche esistenti o da istituirsi dall'altro, si va così gradatamente attuando, ai fini della necessaria disciplina unitaria della economia nazionale. Le varie Corporazioni avranno modo di iniziare una nuova attività circa la trattazione di singoli problemi economici e, soprattutto, un controllo tempestivo sull'azione degli Istituti economici predetti, senza tuttavia incepparne l'attività quotidiana, che resta affidata alle amministrazioni degli enti stessi, costituite secondo il metodo della rappresentanza corporativa e già direttamente sottoposte alla normale vigilanza dei Ministeri competenti, che non viene, perciò, né impedita, né diminuita.

Su questa linea va considerato anche il controllo dell'attività dei Consorzi volontari. (Anche qui l'onorevole Paoloni vedrà che l'azione governativa ha già investito il problema che ieri egli ha proposto nel suo discorso).

Il Governo fascista aveva con la legge 16 giugno 1932, n. 834, disciplinato la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi obbligatori fra gli esercenti uno stesso ramo di attività economica.

Ma il crescere per numero o per importanza dei Consorzi volontari, poneva il problema della disciplina delle intese volontarie. Risulta, infatti, che in Italia, mentre non esiste alcun Consorzio obbligatorio, creato in base alla legge 16 giugno 1932, si hanno numerosi Consorzi volontari (oltre una sessantina) che controllano una notevole frazione della produzione italiana, soprattutto in alcuni settori (metallurgia, chimica). I nuovi problemi recentemente delineatisi nella nostra economia, hanno mostrato l'opportunità che, con apposito provvedimento — approvato nell'ultimo Consiglio dei Ministri — fosse disposta anche la disciplina dei Consorzi volontari, pur conservando loro le necessarie facoltà di azione; ed anche qui attuando più intimi contatti tra le Corporazioni da un lato, ed i Consorzi dall'altro.

Mentre, infatti, gli istituti corporativi disciplinano, con criterio di carattere generale, l'attività produttrice e distributrice delle varie categorie economiche, i Consorzi provvedono a disciplinare nell'ambito di uno stesso settore, l'attività delle singole aziende.

Il contatto fra i due istituti (Corporazione e Consorzi) richiede che l'attività consortile sia

anch'essa opportunamente inserita nel più ampio quadro dello Stato corporativo italiano, permettendo alle Corporazioni ed alle Amministrazioni statali di prendere cognizione dell'attività di quei Consorzi che — analogamente a quanto prescrive la citata legge circa quelli obbligatori — raccolgono e disciplinano nelle quote di produzione, nei metodi di vendita e di fissazione dei prezzi, il 75 per cento di una determinata attività economica.

Logicamente questa disciplina corporativa, sensibile, certo, ma non rigida, non oppressiva, non riguarda soltanto i Consorzi industriali, ma anche quelli commerciali e di ogni altra attività produttiva e di scambio, ed ha per fine di evitare e prevenire manifestazioni monopolistiche, sia nella limitazione eccessiva della produzione, sia nella determinazione di prezzi non supportabili dal consumo.

Tuttavia come corrispettivo di questa disciplina, il provvedimento ammette che ai Consorzi volontari così controllati, ed appunto perchè controllati, possano essere affidati incarichi speciali e agevolazioni, non accordabili alle ditte che, restando fuori, mostrano di non voler accettare una disciplina comune. (*Applausi*).

Trasferito l'Ufficio Trattati ed i servizi economici con l'estero, alla competenza del Sottosegretario di Stato per gli scambi e le valute, sono rimasti al Ministero delle corporazioni i servizi ridotti del commercio interno.

Questi furono, sino ad ora, un po' sacrificati; ma essi sono chiamati a più intensa e feconda attività dal fatto che le Corporazioni sono al lavoro.

Il fenomeno « distribuzione e circolazione dei beni » è più che mai all'ordine del giorno.

Essendo interposto fra la produzione ed il consumo, esso sarà l'argomento di discussione, l'obiettivo permanente del produttore e del consumatore.

Molto si può fare in questo campo; molto farà il Regime corporativo, il quale — riconoscendo la funzione distributrice nei suoi due aspetti di raccolta e di vendita all'ingrosso, e di distribuzione al consumo con la vendita al dettaglio — chiama il commercio a più alte responsabilità, sia verso la produzione, sia verso il consumo.

E più alta responsabilità significa anche — per chi sa corrispondervi — più alta dignità.

Il camerata Fabbrici ha illustrato l'azione svolta negli ultimi anni dall'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione, mirante a irrobustire gli organismi cooperativi esistenti, e ad eliminare quelli che, per deficienza amministrativa, o per errori di gestione, rappresentavano organismi troppo anemici, bisognosi di ripetute cure da parte dello Stato e degli Enti locali.

Si tratta di una importantissima azione, feconda di benefici risultati per il movimento cooperativo italiano.

Ed invero, o una cooperativa è bene amministrata, e così — realizzando un'utile economia di gestione può esercitare una proficua azione cammieratrice nel mercato — oppure è di per se stessa bisognosa di aiuto, ed allora, mancando alla sua

specifica funzione, costituisce un danno economico invece che un vantaggio.

Attualmente, dopo la fase di assestamento, si contano in Italia, più di dodicimila cooperative, di cui circa 3000 di consumo, 2500 agricole, 1700 edilizie, 1000 di credito, 1200 industriali e varie; quelle di produzione e lavoro sono 2600, di cui 1141 iscritte negli elenchi prefettizi per l'ammissione ai pubblici appalti.

La revisione compiuta dall'Ente in collaborazione e sotto la vigilanza del Ministero, ha portato a liquidarne un certo numero; attualmente ve ne sono 260 in liquidazione, e 430 in gestione straordinaria retta da commissari ministeriali.

L'organizzazione cooperativa, allontanata da privilegi artificiosi, perfezionata nelle sue aziende, inserita nel più ampio quadro dello Stato corporativo italiano, costituisce un elemento della nostra organizzazione economica, utilmente integrando le altre attività agricole, industriali e commerciali.

Gli onorevoli Parodi e Ferrario hanno proposto un argomento non abituale e degno di tutta la considerazione. È, anche questo, un segno del tempo, una voce che si aggiunge al coro solenne, che, in ogni campo, invoca l'unità della Patria, la valorizzazione delle energie nazionali comprese quelle intellettuali ed inventive, nelle arti e nelle scienze applicate.

L'onorevole Parodi ha invocato la protezione di quelli che si possono chiamare «brevetti per i ritrovati genetici-tipo degli scienziati italiani» nei cereali, nelle piante fruttifere e floreali.

Problema interessante, ripeto, e degno di studio, tanto più che la legge sulla proprietà intellettuale del settembre 1934 si rivolge particolarmente ai brevetti ed ai marchi di carattere industriale.

Il problema non è semplice. Una sola legislazione tocca questo argomento con disposizioni positive ed è quella degli Stati Uniti; il che dimostra le difficoltà che una azione legislativa può incontrare in questo caso. Il servizio apposito lo studierà; e non potrà a meno di farlo anche a ragione di legislazione comparata, poichè in tale materia è bene tener presenti le regole vigenti all'estero per la necessaria reciprocità e, piuttosto che legiferare con fretta, conviene andar cauti per andar bene.

L'onorevole Ferrario, dell'Associazione inventori, è entrato con competenza in un settore particolarmente importante dell'attività del Ministero delle corporazioni, riguardante il servizio della proprietà intellettuale cui spetta accertare e registrare i brevetti di invenzione, i disegni e modelli, i marchi e i disegni distintivi di fabbrica, e che è stato recentemente rafforzato e riordinato, per metterlo in grado di provvedere meglio al suo compito, in attesa di una definitiva sistemazione nell'avvenire.

Il Governo Fascista ha provveduto a disciplinare, con nuove norme, tale delicata materia. La legge 13 settembre 1934, n. 1602, rinnova profondamente la legislazione attuale, introdu-

cendo il sistema dell'accertamento della novità delle invenzioni e dei marchi.

Si tratta, come si vede, di una se non del tutto nuova, importantissima funzione assegnata alla Amministrazione statale, che potrà riuscire di grande interesse per l'industria e per il commercio.

A proposito della tutela della proprietà intellettuale, il camerata Ferrario ha affermato che, delle undicimila domande di privativa che si depositano in media ogni anno all'ufficio della proprietà intellettuale, i due terzi, ossia circa settemilatrecento, sono richieste da cittadini e da società straniere. Io mi permetterò di rettificare che fra i richiedenti vi sono anche molti cittadini o società italiane, che intendono di valersi delle esperienze e dei ritrovati esteri, come all'estero sono richiesti — secondo le convenzioni internazionali — i migliori brevetti degli inventori italiani.

Anche qui, mi permetta il camerata Ferrario di fare il corporativista. Credo che il problema possa essere praticamente circoscritto e quindi avviato a soluzione, mediante più regolari contatti che potranno stabilirsi tra l'Associazione degli inventori da un lato e la Confederazione e le Federazioni nazionali degli industriali dall'altro.

E anche la Mostra dell'anno scorso in Torino può, opportunamente ripetuta, in varie località, servire da ottimo pretesto per questi contatti, così fecondi se positivamente e volenterosamente effettuati.

Per quanto riguarda l'uso dei marchi di fabbrica stranieri, ritengo anch'io che si possano fare grandi progressi, rinunciando all'uso di molti marchi non giustificati.

Il Comitato per il prodotto italiano è stato, giorni or sono, richiesto anche dal Ministero, di occuparsi di questo argomento, e confido che l'Accademico Giordani, che lo presiede autorevolmente, saprà condurlo a positive proposte che, da parte sua, il Ministero delle corporazioni prenderà in considerazione, interessandone i suoi uffici, le Associazioni sindacali e promovendo alla occorrenza i necessari provvedimenti.

L'onorevole camerata Serono ha proposto quesiti generali sulla protezione che meritano le aziende di media e piccola industria. Quale più alto affidamento del discorso del Duce al Campidoglio e quale strumento più adatto del lavoro delle Corporazioni, dove i bisogni delle attività medie e più diffuse devono trovare l'ambiente più favorevole alla loro soluzione? (*Approvazioni*).

L'onorevole Morselli ha, egli stesso, salutato la funzione degli istituti corporativi, non solo nel ramo della industria chimica, ma in tutto il campo industriale, al quale la scienza deve collegarsi con una permanente assidua collaborazione. Il compito che il Duce ha affidato al Consiglio nazionale delle ricerche, non apre forse nuove vie a questa più intima fusione fra la scienza e la produzione?



Per l'onorevole Franco, a proposito dell'incremento auspicato della produzione di motori per la nostra pesca, non ho che un invito corporativo da proporgli come la migliore risposta: una intesa fra produttori di motori, pescatori e l'Istituto di credito peschereccio, può solo risolvere la questione, stabilendo rapporti di stabilità dove ora sono offerte e domande precarie e quindi una instabile situazione produttiva e di acquisto nei predetti motori.

Sono lieto che l'onorevole Del Bufalo abbia dato relazione del lavoro svolto dalla benemerita Associazione nazionale per il controllo della combustione, in questo momento particolarmente utile.

Tutti i problemi da lui toccati, carburanti vari, combustibili solidi, sono presenti all'attenzione e curati dalla volontà del Duce, alla quale tutti i responsabili sono volenterosi nel rendere obbediente e pronto il servizio.

Sono infine grato all'onorevole Menegozzi che ha portato qui, ancora una volta, la fervida adesione dei dirigenti le Aziende industriali, alla trattazione e soluzione corporativa e fascista dei problemi tecnico-industriali.

A proposito di legislazione del lavoro, la Camera mi consentirà che io mi richiami ancora alla relazione accurata degli egregi camerati Redenti e Corni. Essi hanno trattato dell'attività ministeriale in materia di legislazione del lavoro, toccando problemi di indubbia importanza, risolti da provvedimenti legislativi o amministrativi.

Cito, ad esempio, il libretto di lavoro già in corso di stampa e fra poco in distribuzione; i corsi di addestramento per le maestranze specializzate, disposti d'accordo con il Commissariato per le fabbricazioni di guerra, presso il quale funziona — da qualche mese — un apposito ufficio speciale corporativo, per recare al Commissariato la collaborazione volenterosa del Ministero in materia di rapporti di lavoro per gli stabilimenti dichiarati ausiliari.

Ricordo ancora il decreto per le norme di trattamento agli impiegati ed ai lavoratori richiamati alle armi o arruolati volontari. L'estensione dell'assistenza malattie per gli operai dell'Africa Orientale, disposta di concerto con il Ministero delle colonie e affidata alla Federazione nazionale mutue dell'industria. La estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri ed ai coloni, estensione di cui verranno a beneficiare circa 4 milioni di rurali.

A proposito di assistenza malattie, debbo assicurare la Camera che, in accordo sempre più stretto fra le Associazioni di datori di lavoro e di lavoratori, si procede da parte delle rispettive Federazioni delle mutue industriali ed agricole ad una sempre più efficiente estensione e ad un maggiore coordinamento dell'attività assistenziale.

Con la vigilanza assidua del Ministero, all'arduo compito attendono le due anzidette Federazioni malattie, mirando alla graduale unificazione dei servizi ed allo snellimento delle gestioni, nell'intento di spianare sempre più la via verso la mèta finale, segnata dalla Carta del Lavoro, del-

l'assicurazione generale contro le malattie. (*Vivissimi applausi*).

L'adozione, testè dichiarata prossima, del libretto di lavoro, permettendo di individuare meglio il lavoratore, di qualificarlo inconfondibilmente nei suoi requisiti, renderà più agevole il collocamento, delicata missione affidata agli uffici provinciali presso il Consiglio dell'economia corporativa ed a quelli sezionali e fiduciari delle Associazioni sindacali. E sono anche in corso esperimenti circa i metodi anagrafici per meglio compilare gli elenchi di coloro che cercano lavoro.

Si potrà — vivamente lo confido — realizzare nell'anno in corso una più esatta o, per essere più prudenti in materia, meno imprecisa statistica dei disoccupati, i quali — secondo i dati ministeriali e le informazioni raccolte dai relatori — sono sensibilmente diminuiti, nei confronti del 1934 e del primo semestre del 1935. Sensibilmente, significa una diminuzione di parecchie centinaia di migliaia di unità, soprattutto nel campo industriale.

Questa rapida corsa mi conduce un momento all'interessante argomento di carattere sociale, connesso con l'applicazione delle 40 ore, dichiarato dal Gran Consiglio come mezzo per l'assorbimento della disoccupazione.

40 ore e assegni familiari si integrano a vicenda.

La Cassa assegni familiari per gli operai dell'industria, sorta dall'accordo stipulato il 1º ottobre 1934 fra le due Confederazioni industriali, corrisponde agli operai, che lavorino ad orario non superiore alle 40 ore settimanali, un assegno di lire 4 settimanali per ciascun figlio minore di 14 anni.

Il numero degli operai che hanno fruito degli assegni è stato di 650.750.

La risultanza attiva del primo anno di gestione offre la possibilità di esaminare la opportunità di una riforma del regime attuale, che dovrà permettere alla Cassa di poter raggiungere più facilmente tutte le finalità assistenziali e demografiche che ne costituiscono lo spirito informatore.

Si sta, inoltre, esaminando il problema della estensione del sistema degli assegni familiari, anche ad altre categorie di prestatori d'opera.

Circa l'attività sindacale contrattualistica concordo con i relatori i quali, riferendo sui contratti di lavoro e la soluzione delle vertenze, ne hanno segnalato, con cifre documentatrici e con parole di lode, le risultanze; e concordo con loro rinnovando la fiducia che anche la regolamentazione contrattuale per le categorie impiegate — totalitaria nel ramo creditizio, quasi generale nel commercio, progredita assai, con recenti intese, nel campo agricolo, già avanzata in talune categorie industriali, — si attui in pieno anche in questo ramo — come dissi l'anno scorso — forse più difficile perchè più complesso. (*Applausi*).

Una delle difficoltà deriva dal fatto che esistono già norme legislative e consuetudinarie, le quali assicurano un minimo di tutela alla categoria im-

piegatizia. Specialmente quelle consuetudinarie mutevoli e contraddittorie fra luogo e luogo non devono costituire un ostacolo, anzi devono cedere il passo alla più generale, più certa e quindi giuridicamente più eletta regolamentazione intersindacale per mezzo dei contratti nazionali integrati dai patti provinciali. (*Bene!*).

Le trattative, che non sono mai state completamente abbandonate e che oggi si svolgono con la ferma determinazione di raggiungere un proficuo risultato, consentono di sperare in una prossima soluzione soddisfacente, la quale dovrebbe tendere — senza irrigidirsi nella consacrazione di usi particolari a certi settori o località — ad assicurare una uniformità di trattamento per tutta la categoria, meglio rispondente alla funzione che questa svolge nell'industria nazionale.

Due provvedimenti di vasta mole sono stati, nel corso dell'esercizio, portati a compimento:

1º) la riforma dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, attuata mediante il Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che sistema, in modo più razionale, l'applicazione dell'assicurazione infortuni e dà all'I. N. F. A. I. L. i mezzi per agire con efficacia, soprattutto prevenendo e reprimendo quella forma di contrabbando infortunistico — presso di noi fortunatamente meno in auge che altrove — che si chiama autolesionismo.

2º) la emanazione del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, che reca un sostanziale perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, riordinandone in modo sistematico le varie forme ed i vari istituti gestiti dall'Istituto Fascista della Previdenza Sociale, nostro massimo e benefico organo previdenziale.

Qualche cifra può render conto dell'azione svolta.

Per quanto riguarda l'assicurazione invalidità e vecchiaia, il gettito dei contributi ammonta a circa lire 415 milioni, con un aumento di 29 milioni sull'anno precedente, e il numero delle pensioni liquidate è di 58.300, con un aumento di più di 18 mila su quelle dell'anno precedente.

Per quanto riguarda la gestione della assicurazione disoccupazione involontaria, i contributi riscossi nel 1935 ammontano a 129 milioni, con un aumento di 9 milioni su quelli dell'anno precedente, mentre le indennità pagate ammontano a 98 milioni, in confronto a circa 117 milioni dell'anno precedente. Segno della migliorata situazione del lavoro nazionale.

Anche l'assicurazione maternità aumenta i suoi contributi da 6 milioni e 250 mila a 7 milioni, i quali sono quasi integralmente spesi in altrettanti assegni di maternità, che nell'anno 1935 sono stati in numero di 42 mila, con un aumento di 3400 sull'anno precedente.

Per ciò che, infine, concerne l'assicurazione contro la tubercolosi, i contributi incassati sono stati, per l'anno 1935, 143 milioni circa, con un aumento di 6 milioni sull'anno precedente.

L'onere delle prestazioni è invece ammontato a 150 milioni, superando di 10 milioni quello dell'anno precedente.

Il disavanzo di tale assicurazione, però, va riducendosi; esso, infatti, era di circa 13 milioni nel 1934 e si riduce, invece, a quasi la metà, 7 milioni, nel 1935.

Volgendo verso la fine, mi trovo, ora, di fronte agli strumenti fondamentali di ogni attività corporativa: alle Associazioni professionali; ossia ai Sindacati, alle Unioni provinciali, alle Federazioni nazionali, alle Confederazioni.

Permettete solo ch'io vi dica che il progresso è costante: gli Uffici si ordinano, si completano, il ritmo del lavoro si fa sempre più regolare, e — dalle Corporazioni in poi — l'attività sindacale si poggia sempre più sull'economia.

Giustamente, poichè l'azione sindacale è mezzo per raggiungere obbiettivi finalistici nell'ordine economico.

Con qualche compiacimento, direi quasi, un poco sentimentale, posso dirvi, onorevoli Camerati, che le Associazioni dei prestatori d'opera si affiancano sempre più a quelle dei datori di lavoro, nello studio, nella preparazione, nella istituzione di servizi di ordine tecnico. (*Applausi*).

Nell'attività antisanzionistica non sono rimaste indietro nè per zelo, nè per contributo effettivo, nè per consapevole valutazione dei superiori interessi nazionali.

A dieci anni di distanza dalla legge 3 aprile — il nostro ricordo corre alla memoria del Camerata Rocco che ne fu il magistrale e dotto compilatore — legge approvata dopo una discussione memorabile, per la sensazione diffusa del passo rivoluzionario che si compiva e dopo un memorabilissimo diretto intervento del Duce, che allargò il cuore di molti fra noi e dette alla prima legge costitutiva del nuovo ordine sociale, una sfera di sperimentazione più vasta, una efficacia generale di applicazione — quanto progresso compiuto, quanti sforzi bene spesi, quanti dubbi deleguati!...

Chi è quel prestatore d'opera che non ne riconosca ora il vantaggio?

Chi è quel datore di lavoro che non voglia riconoscerne la convenienza? Convenienza sociale, economica, morale, politica?

Sovente, nel procedere del programma rinnovatore, i dubbi, le esitazioni, i timori si levano come nuvole del mattino a confondere le prospettive. Poi sorge, poco a poco, il sole, e le prospettive si rettificano e assumono le giuste proporzioni, le reali parvenze!

Così sarà di altri dubbi, di altri timori!... (*Vivissimi applausi*).

La realtà — col suo positivo valore — sarà sempre più benefica e risolutiva dei dubbi momentanei di coloro che temono l'inconsistente; e scambiano per reale il vecchio e per inconsistente il nuovo, che pur batte alle porte con la decisione irrevocabile del tempo che avanza. (*Vivissimi applausi*).

Risparmierò, onorevoli Camerati, i soliti cenni sull'inquadramento, che ha trovato un suo equi-

librio salvo alcune questioni senza importanza sostanziale. E così quelli circa i contributi ed i servizi vari direttamente attinenti alle organizzazioni sindacali.

Voi mi crederete se vi dico che con l'ausilio onesto e laborioso dei funzionari di ogni reparto e direzione generale, ogni cosa poco alla volta si aggiusta, ogni servizio si perfeziona.

Si perfeziona anche il servizio ispettivo, poichè in questa materia prevenire val meglio che reprimere. Vi dirò che in questo momento tutte indistintamente le Confederazioni sono sottoposte ad una ispezione ministeriale, per la verifica della applicazione delle norme che la legge ha tracciato per l'organizzazione amministrativa, economica e funzionale delle organizzazioni stesse e delle aderenti Federazioni nazionali; e che, con recente circolare, è stato disposto che il benemerito Ispettorato corporativo — pur nella somma, di tanto aumentata, dei suoi incarichi, che il momento procura, per verifiche industriali, commerciali e artigiane, e quelle conseguenti alla legislazione del lavoro — debba ispezionare almeno due volte all'anno le Associazioni sindacali provinciali.

Questa vuol essere, non manifestazione di sfiducia, ma prova di collaborazione fra Ministero e Associazioni; collaborazione a fin di bene, nello spirito di prevenire ogni cosa che possa menomare, anche per semplici errori involontari, l'efficienza e la rispettabilità delle organizzazioni stesse, che sono e devono essere alte nel decoro e nella pubblica estimazione. (*Approvazioni*).

Perciò penso che riuscirà gradito un comune elogio al complesso vario dei dirigenti e funzionari sindacali, ai quali si deve il perfezionamento dei servizi che or ora ho descritto. E voglio, a questo punto, ricordare che dei funzionari sindacali il contributo alla milizia volontaria e all'esercito combattente in Africa Orientale è degno e cospicuo: sono due presidenti di Confederazioni, 24 dirigenti di Federazioni nazionali, 5 dirigenti di Sindacati nazionali, 32 dirigenti di Unioni provinciali e interprovinciali, 433 dirigenti sindacali, 400 impiegati (*Vivissimi applausi*).

Fra questi uno, il camerata Ivo Oliveti, è caduto nel sacrificio più glorioso conquistando alla sua memoria e ai suoi figli la medaglia d'oro. (*Vivissimi prolungati applausi — Il Presidente, i Ministri e i Deputati si alzano*).

All'elogio ai funzionari e dirigenti sindacali permettetemi che io accomuni l'elogio ai funzionari ministeriali che con essi tanto lavoro dividono. (*Vivissime approvazioni*).

In questi momenti nei quali il lavoro aumenta e muta le sue regole ed i suoi aspetti, e il tempo ha una rapidità fuggitiva di fronte agli eventi che incalzano, e le persone che ricorrono agli uffici sono legione crescente che si rinnova ogni giorno, anche il senso di responsabilità e l'attaccamento al dovere dei funzionari ministeriali sono ben degni di essere segnalati.

Talvolta qualcuno di essi appare a taluni dubitoso; talora sembra ad altri ligio a sistemi che il momento attacca vivacemente. Se l'ardi-

mento è utile, non manca qualche volta di utilità anche la prudenza, specie nel servizio della burocrazia, che evita talora errori, spesse volte irreparabili e costosi per l'Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici.

Onorevoli Camerati. Con cenni sommari, che pure mi auguro sufficientemente descrittivi, spero di avervi prospettato l'azione concomitante e concorde delle energie che, nelle associazioni e nei sindacati, negli enti economici, nell'Amministrazione statale, si muovono ed agiscono nell'orbita del corporativismo fascista. Tutti sentiamo, e dal 23 marzo definitivamente sappiamo, che al cadere, più o meno prossimo del sanzionismo, (con il quale taluno ha tentato di provocare un inesplicabile divorzio dell'Europa dall'Italia — divorzio contro ragione e contro natura poichè dall'Italia l'Europa è nata a vita progressiva e civile (*Vivissimi applausi*) — la politica economica italiana tenderà con logica fermezza di atteggiamenti e di provvedimenti a perfezionare, fin dove è possibile, la sua autonomia, per garantire a sé stessa il massimo dell'indipendenza politica.

L'indicazione del Capo è un ordine, non discutibile, che noi seguiremo sino in fondo.

I provvedimenti contingenti si verranno perciò adattando e si svilupperanno a grandi linee ed a sempre più larga portata, e le associazioni e gli Istituti corporativi ecciteranno, disciplineranno, e dirigeranno l'azione delle categorie produttrici, per giungere al nuovo assetto economico, se mi si permette la frase, in ordine ed orario perfetti.

Perciò tutti noi, che vi abbiamo parte anche modesta, intenderemo il valore delle piccole cose, dei modesti doveri, dei piccoli sacrifici quotidiani.

Le grandi idee, le linee direttrici, quando ne abbiamo bisogno, ci vengono date e sappiamo da Chi. (*Vive approvazioni*). Ma, come i Camerati nostri nell'Africa Orientale, i nostri soldati gloriosi e le Camicie Nere eroiche, non discutono i piani dei capi ma vanno incontro alla battaglia pronti a dare se stessi, e fanno avanzare le bandiere della Patria verso il sole delle nuove vittorie, così noi, su di una linea assai più modesta e assai meno cruenta — non dimentichiamolo — daremo tutti il nostro contributo all'opera meravigliosa di rivendicazione e di resurrezione compiuta dalla Rivoluzione, che ha già assicurato alla Patria il trionfo non lontano della civiltà italiana dei Fasci e delle Corporazioni. (*Vivissimi generali prolungati reiterati applausi*).

PRESIDENTE. Procediamo ora alla discussione dei capitoli del bilancio, i quali, come di consueto, ove non vi siano osservazioni, si intendranno approvati con la semplice lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

*Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese generali. — Capitolo 1. Stipendi e assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo*

dell'Amministrazione centrale (*Spese fisse*), lire 4,825,000.

Capitolo 2. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dell'Ispettorato corporativo (*Spese fisse*), lire 1,215,000.

Capitolo 3. Stipendi e assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali (*Spese fisse*), lire 6,650,000.

Capitolo 4. Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica assunto a contratto, ai termini del Regio decreto 26 giugno 1928, n. 1838, lire 28,200.

Capitolo 5. Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale — Retribuzioni, lire 55,000.

Capitolo 6. Indennità, assegni, rimborsi di spese, medaglie di presenza per ispezioni e missioni, per tramutamenti, per commissioni, Consigli e Comitati e pel servizio dei gabinetti delle LL. EE. il Ministro ed i Sottosegretari di Stato, lire 650,000.

Capitolo 7. Fitto di locali e canoni d'acqua (*Spese fisse*), lire 470,000.

Capitolo 8. Manutenzione dei locali ad uso del Ministero — Miglioramento dei medesimi, lire 25,000.

Capitolo 9. Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale (*Spesa obbligatoria*), lire 50,000.

Capitolo 10. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 2,500.

Capitolo 11. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 12. Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione delle Corporazioni (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238), per memoria.

*Pensioni ed indennità.* — Capitolo 13. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 2,000,000.

Capitolo 14. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970 sulle pensioni, (legge 21 agosto 1921, n. 1144), modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000.

Capitolo 15. Contributo all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale (invalidità, vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione) e assicurazioni presso l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore di personali vari — Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

*Industria, proprietà intellettuale e miniere.* — *Industria.* — Capitolo 16. Premi e medaglie al merito industriale; borse di pratica industriale; spese per rilevamenti ed informazioni industriali — Spese ordinarie di ufficio (escluse quelle relative

all'ammobiliamento, al riscaldamento ed all'illuminazione) pel servizio degli osservatori industriali di cui all'articolo 16 del testo unico 8 gennaio 1928, n. 165 — Spese per la Commissione per le industrie chimiche — Fabbricazione e rinnovazione dei punzoni tipo occorrenti pel marchio delle canne delle armi da fuoco portatili — Spese per il servizio d'informazioni e di vigilanza sui Consorzi e sulle intese industriali, lire 100,000.

Capitolo 17. Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie (articolo 1 del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2545) e spese da erogarsi ai termini dell'articolo 10, comma 2°, del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, ed articolo 6 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2542, e 8 della legge 29 marzo 1928, n. 631, riguardanti provvedimenti a favore delle piccole industrie, lire 2,100,000.

Capitolo 18. Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie; sussidi per gabinetti scientifici e pubblicazioni delle stazioni stesse (articolo 23 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 e Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175), lire 790,000.

Capitolo 19. Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale serico (Regio decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2265, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 3107), lire un milione e 250,000.

*Proprietà intellettuale.* — Capitolo 20. Spese di mano d'opera (cottimi e contributi di lavoro) per l'ufficio della proprietà intellettuale — Spese per traduzioni, studi, e lavori nell'interesse del servizio della proprietà intellettuale (legge 29 luglio 1923, n. 1970), lire 360,000.

Capitolo 21. Contributi ad unioni internazionali per la tutela della proprietà intellettuale (legge 29 luglio 1923, n. 1970), per memoria.

Capitolo 22. Contributo alla Commissione centrale per l'esame delle invenzioni, lire 17,000.

*Miniere.* — Capitolo 23. Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento degli uffici minerari; acquisto e riparazioni di mobili, acquisto ed abbonamento a pubblicazioni scientifiche e periodiche, lire 110,000.

Capitolo 24. Spese per la gestione diretta delle miniere di proprietà dello Stato nelle nuove provincie, lire 5,100,000.

Capitolo 25. Spese per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati (articolo 20 della legge 3 dicembre 1922, n. 1636), lire 42,500.

Capitolo 26. Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno — Sussidi per incoraggiamento a Enti e privati che si occupano di studi e pubblicazioni attinenti alla carta geologica — Spese per l'ufficio geologico, lire 90,000.

*Commercio.* — *Commercio interno.* — Capitolo 27. Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno; informazioni commerciali; esposizioni inerenti al commercio interno

— Incoraggiamenti e spese per promuovere la produzione e l'esportazione degli agrumi ai sensi della legge 8 luglio 1903, n. 320 — Spese per l'esecuzione del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, contro le frodi nella preparazione e commercio del caffè torrefatto nonché per l'esecuzione della legge 9 aprile 1931, n. 916 sulla fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato, lire 90,000.

*Servizi anonari.* — Capitolo 28. Spese per l'applicazione dei Regi decreti-legge 12 agosto 1927, n. 1580, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 2691 e 29 luglio 1928, n. 1843, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3093, sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali e della panificazione — Spese per l'applicazione delle norme che disciplinano i tipi di farina e di pane (legge 17 marzo 1932, n. 368, e relativo regolamento approvato con Regio decreto 23 giugno 1932, n. 904), lire 200,000.

Capitolo 29. Restituzione di somme versate per la revisione delle analisi chimiche (articolo 21 del regolamento approvato con Regio decreto 23 giugno 1932, n. 904) (*Spesa d'ordine*), per memoria.

*Commercio esteri e trattati.* — Capitolo 30. Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere; organizzazione ed istituzioni per l'incremento dei traffici con l'estero; mostre campionarie, borse di pratica commerciale e contributo nelle spese dell'Istituto internazionale per il commercio e le tariffe doganali in Bruxelles, lire 1,200,000.

Capitolo 31. Spese d'impianto per nuovi uffici di addetto commerciale — Spese di ufficio e di funzionamento — Spese di viaggio e di missione per i titolari di uffici di addetti commerciali allo estero, lire 2,390,000.

Capitolo 32. Acquisto di pubblicazioni e abbonamento a giornali e a riviste estere e nazionali per il servizio dei trattati e della politica doganale e commerciale, lire 17,000.

Capitolo 33. Contributo nelle spese per il funzionamento dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero. (Regio decreto-legge 7 marzo 1935, n. 370, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1553), lire 6,000,000.

Capitolo 34. Contributo nelle spese di mantenimento dell'Ufficio delle esposizioni internazionali in Parigi (Regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893), lire 32,500.

*Pesi, misure e saggio metalli.* — Capitolo 35. Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verifica periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'articolo 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395. (*Spesa obbligatoria*), lire 670,000.

Capitolo 36. Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici — Onorari agli insegnanti — Assegni agli aspiranti ufficiali metrici, lire 70,000.

Capitolo 37. Acquisto, fabbricazione e manutenzione del materiale metrico; riparazione di locali; funzionamento dell'officina meccanica annessa al laboratorio centrale metrico; bollatura di strumenti metrici; indennità di laboratorio ai saggiatori; mostre per il servizio metrico; partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi; compensi agli impiegati municipali ed agenti per prestazioni nell'interesse del servizio metrico, lire 160,000.

Capitolo 38. Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzioni di mobili e suppellettili per il servizio metrico, lire 95,000.

Capitolo 39. Restituzioni e rimborsi di diritti di verifica. (*Spese d'ordine*), lire 1,000.

*Lavoro, previdenza e assistenza.* — *Lavoro.* — Capitolo 40. Indennità e spese relative alla vigilanza sulle Cooperative e Consorzi di cooperative a termini del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2499 — Indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza sulle cooperative di produzione e lavoro, istituite ai sensi del Regio decreto-legge 12 febbraio 1911, n. 278 — Copie delle sentenze e spese relative alle giurisdizioni ed alla giurisprudenza del lavoro, lire 27,000.

Capitolo 41. Inchieste, studi, traduzioni e rilevazioni di carattere economico intorno all'applicazione delle leggi sociali e delle condizioni dei lavoratori — Spese varie per l'applicazione delle leggi di tutela e previdenza sociale nelle nuove provincie, lire 17,000.

Capitolo 42. Contributo per promuovere lo sviluppo delle iniziative e delle istituzioni per il dopolavoro (articolo 14, lettera b), del Regio decreto-legge 1º maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562), per memoria.

Capitolo 43. Premi e provvista delle insegne per i decorati della « Stella del merito del lavoro » (Regi decreti-legge 23 ottobre 1924, n. 2365, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; 3 gennaio 1926, n. 20, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898; e 17 marzo 1927, n. 548, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1464), lire 250,000.

*Previdenza sociale.* — Capitolo 44. Contributo a favore delle Federazioni provinciali per le sezioni di mutualità scolastica (articolo 12 della legge 3 gennaio 1929, n. 17 e articolo 3 della legge 17 luglio 1910, n. 521), lire 42,500.

Capitolo 45. Spese per l'applicazione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (articolo 24 del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 110,000.

Capitolo 46. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli (*Spesa obbligatoria*), lire 75,000.

Capitolo 47. Contributo dello Stato all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale in applicazione dell'articolo 33 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e vecchiaia, lire, *per memoria*.

Capitolo 48. Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato per il sussidio di puerperio (testo unico 24 settembre 1923, n. 2157) (*Spesa obbligatoria*), lire 700,000.

*Ispettorato corporativo*. — Capitolo 49. Spese e indennità varie per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato corporativo (Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886), lire 280,000.

Capitolo 50. Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ispettorato corporativo (Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886), *per memoria*.

Capitolo 51. Sussidi al personale dell'Ispettorato corporativo in attività di servizio o già appartenente all'Ispettorato stesso e relative famiglie (Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886), *per memoria*.

*Assicurazioni private*. — Capitolo 52. Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, per l'applicazione delle leggi riguardanti tali assicurazioni e l'esercizio della vigilanza (studi, contributi, inchieste ed ispezioni) demandata sulla materia al Ministero (articolo 42 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, articolo 3 del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 390, e articolo 44 del Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3184), lire 55,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese generali*. — Capitolo 53. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie Stazioni sperimentali per l'industria (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte), lire 70,000.

Capitolo 54. Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di privati dovute a funzionari del Corpo Reale delle miniere ed agli Ispettori corporativi per missioni compiute ai sensi dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1924, n. 346, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 20 marzo 1927, n. 527, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 519 e 27 dicembre 1930, n. 1835, convertito nella legge 18 maggio 1931, n. 658, nonché dei Regi decreti 29 luglio 1927, n. 1443, e 20 luglio 1934, n. 1303 (*Spese d'ordine*), lire 150,000.

*Industria, combustibili liquidi e miniere*. — *Industria*. — Capitolo 55. Concorso a favore di consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale (legge 2 febbraio 1888, n. 5192, serie 3ª) (*Spesa ripartita*), lire 1,656.

Capitolo 56. Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri enti, alle Regie stazioni sperimentali industriali (Regio decreto

31 ottobre 1923, n. 2523, e del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592), lire 7,808.80.

Capitolo 57. Fondo destinato a far fronte alle operazioni di liquidazione del Consorzio obbligatorio per l'industria solifera siciliana, ai sensi dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, convertito nella legge 12 gennaio 1933, n. 48, lire 4.000,000.

Capitolo 58. Differenza a carico dello Stato sul prezzo definitivo di vendita dei quantitativi di zolfo, per i quali sarà concessa la garanzia, a norma dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 307, ed a norma dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1312, lire 15,000,000.

Capitolo 59. Contributi per agevolare l'impianto e la trasformazione degli stabilimenti industriali nel territorio del comune di Bolzano ai sensi del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1621, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 604, lire 5,000,000.

*Combustibili liquidi*. — Capitolo 60. Studi ed esperienze per la utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri (Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1411, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2544), lire 159,500.

Capitolo 61. Premi a favore delle imprese che ricercano e trattano idrocarburi nazionali (Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1230, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 690), lire 15,000,000.

Capitolo 62. Spese per l'applicazione dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605 (legge 17 aprile 1925, n. 473), dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1248, (legge 9 giugno 1927, n. 1128) e dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 21 luglio 1933, n. 1017 (legge 22 gennaio 1934, n. 354), e spese per opere e costruzioni occorrenti per l'approvvigionamento di olii minerali e di loro derivati e per ricerche geologico-minerarie, lire 14,950,000.

*Miniere*. — Capitolo 63. Contributi dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i concessionari di miniere contraggono per la costruzione di opere, per l'acquisto di macchinari o per la trasformazione degli impianti, nell'intento di procedere alla più razionale coltivazione delle miniere (articolo 6 della legge 27 giugno 1929, n. 1108 modificato dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1272 ed articolo 1 del Regio decreto-legge 8 febbraio 1932, n. 100, convertito nella legge 5 dicembre 1932, n. 1638), lire 5,500,000.

Capitolo 64. Costituzione di un fondo speciale di garanzia per la sistemazione della industria marmifera carrarese (articolo 1 del Regio decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1454, convertito nella legge 11 aprile 1932, n. 445), lire 1,000,000.

Capitolo 65. Sovvenzione per l'impianto termico di Mosio (decreto luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454), lire 337,000.

Capitolo 66. Contributo dello Stato all'Azienda carboni italiani (A. C. A. I.) ai sensi dell'articolo 3

del Regio decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406. (2ª delle dieci annualità), lire 3,000,000.

*Commercio. — Commercio interno. — Capitolo 67.* Premi poliennali da conferirsi per l'industria agrumaria (*Spese d'ordine*), lire 4,396.

Capitolo 68. Contributo all'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova (Regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2032, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

*Riassunto per titoli. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese generali*, lire 13,970,700.

Pensioni ed indennità, lire 2,015,000.

Industria, Proprietà intellettuale e miniere, lire 9,959,500.

Commercio, lire 10,925,500.

Lavoro, previdenza e assistenza, lire 1,501,500. Assicurazioni private, lire 55,000.

Totale della Categoria I. Parte ordinaria, lire 38,427,200.

*Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese generali*, lire 220,000.

Industria, combustibili liquidi e miniere, lire 63,955,964.80.

Commercio, lire 4,396.

Totale della Categoria I della parte straordinaria, lire 64,180,360.80.

Totale generale della Categoria I. Spese effettive, lire 102,607,560.80.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie. — Categoria I. Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)*, lire 102,607,560.80.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo ora allo stato di previsione della entrata del Fondo speciale delle corporazioni.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

*Stato di previsione dell'entrata del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936 al 30 giugno 1937. — Entrata. — Titolo I. Entrata ordinaria. — Categoria I. Entrate effettive. — Capitolo 1.* Quota dei contributi sindacali obbligatori spettante allo Stato per il funzionamento degli organi corporativi (articoli 26 e 43, ultimo comma, del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130 e articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 856), lire 23,000,000.

Capitolo 2. Interessi attivi sulle somme depositate in conto corrente postale, lire 175,000.

Capitolo 3. Interessi sui titoli provenienti dagli investimenti degli avanzi di bilancio, per memoria.

Capitolo 4. Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili ai capitoli iscritti nella parte ordinaria delle spese effettive, per memoria.

Capitolo 5. Introiti per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro (Regio decreto 6 maggio 1928, n. 1251), lire 50,000.

*Titolo II. Entrata straordinaria. — Categoria I. Entrate effettive. — Capitolo 6.* Entrate eventuali diverse, per memoria.

Capitolo 7. Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili ai capitoli iscritti nella parte straordinaria delle spese effettive, per memoria.

*Categoria II. Movimento di capitali. — Capitolo 8.* Prelevamenti dagli avanzi di gestione ai sensi degli articoli 9 e 16 delle norme per l'Amministrazione del fondo speciale delle corporazioni (decreto del Capo del Governo del 4 marzo 1931), per memoria.

*Categoria III. Partite di giro. — Capitolo 9.* Quota dei contributi sindacali obbligatori da impiegare in spese per l'educazione nazionale, l'istruzione professionale, l'assistenza sociale e tecnica, l'assistenza dei produttori italiani all'estero e, in genere, in spese per l'assistenza di interesse nazionale, nonchè in contributi a favore delle opere nazionali dopolavoro, maternità ed infanzia e balilla, del Patronato nazionale e della Croce Rossa Italiana (legge 18 giugno 1931, n. 856, e Regio decreto 22 settembre 1932, numero 1367), lire 39,000,000.

Capitolo 10. Quote di concorso nelle spese per l'istituzione ed il funzionamento degli Uffici di collocamento (articolo 1 del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1181, modificato dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1615, convertito nella legge 26 maggio 1932, n. 740), lire 20,000,000.

Capitolo 11. Contributi versati dalle Confederazioni per il funzionamento delle Commissioni provinciali istituite per l'esame degli atti relativi all'accertamento dei contributi sindacali obbligatori e la definizione dei ricorsi (articoli 6 e 112 del Regio decreto 1º dicembre 1930, n. 1644), per memoria.

Capitolo 12. Interessi attivi sui titoli provenienti dall'investimento della quota del patrimonio della soppressa Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, destinata a spese per i servizi dell'Ispettorato corporativo (articolo 2 del decreto ministeriale 31 agosto 1932), lire 60,763.50.

*Riassunto per titoli. — Titolo I. Entrata ordinaria. — Categoria I. Entrate effettive*, lire 23,225,000.

*Titolo II. Entrata straordinaria. — Categoria I. Entrate effettive, per memoria.*

*Categoria II. Movimento di capitali, per memoria.*

Totale del Titolo II. Entrate straordinarie, per memoria.

*Categoria III. Partite di giro*, lire 59,060,763.50.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie. — Categoria I. Entrate effettive. — Parte ordinaria*, lire 23,225,000.

Parte straordinaria, nulla.

Totale della categoria I. Entrate effettive, lire 23,225,000.

*Categoria II. Movimento di capitali*, nulla.

*Categoria III. Partite di giro*, lire 59,060,763.50.

Totale generale della entrata, lire 82,285,763.50.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo ora allo stato di previsione della spesa del fondo speciale delle corporazioni.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

*Stato di previsione della spesa del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937. — Spesa. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese per gli organi corporativi centrali. — Capitolo 1. Spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale delle Corporazioni istituito con legge 20 marzo 1930, n. 206 e rimborso delle spese di viaggio ai membri (articolo 26 del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 908), lire 580,000.*

Capitolo 2. Spese per indennità e per il funzionamento della Segreteria del Consiglio Nazionale delle Corporazioni (articolo 4 del decreto del Capo del Governo 8 maggio 1927), 200,000 lire.

Capitolo 3. Spese per il funzionamento delle Corporazioni istituite a norma della legge 5 febbraio 1934, n. 163, lire 800,000.

Capitolo 4. Spese per il funzionamento delle Commissioni per lo studio di determinati problemi sull'Ordinamento Corporativo (articoli 1 e 4 del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 401 e decreto 31 dicembre 1927 del Capo del Governo), lire 50,000.

Capitolo 5. Spese per il funzionamento del Consiglio d'Amministrazione di cui all'articolo 5 del decreto del Capo del Governo 8 maggio 1927; indennità, diarie ed altre competenze spettanti ai componenti ed al segretario, lire 60,000.

Capitolo 6. Spese relative alle funzioni già attribuite all'Osservatorio Corporativo e demandate alla competenza di altri servizi del Ministero (articolo 3 del decreto del Capo del Governo 19 maggio 1927 e determinazione ministeriale del 27 luglio 1932), lire 180,000.

*Spese per la propaganda e per la cultura corporativa. — Capitolo 7. Spesa per la propaganda scientifica e popolare dell'ordinamento corporativo (articolo 1, n. 4, del decreto del Capo del Governo dell'8 maggio 1927), lire 450,000.*

Capitolo 8. Contributi ad istituti, università e centri fascisti di cultura corporativa, lire 630,000.

Capitolo 9. Stampa ed acquisto di pubblicazioni da distribuire per la propaganda corporativa — Contributi ed abbonamenti, lire 80,000.

Capitolo 10. Spese relative al funzionamento delle scuole istituite per la preparazione di coloro che disimpegnano funzioni direttive nelle associazioni professionali (articolo 1, n. 3, del decreto del Capo del Governo dell'8 maggio 1927), lire 130,000.

Capitolo 11. Spese per le pubblicazioni periodiche, lire 300,000.

*Spese per l'assistenza economico-sociale. — Capitolo 12. Spese per incoraggiare e per sussidiare tutte le iniziative intese a coordinare e meglio organizzare la produzione (articolo 44 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e decreto del Capo del Governo dell'8 maggio 1927), lire 400,000.*

Capitolo 13. Contributi e sussidi ad iniziative intese al perfezionamento della cultura e dell'arte nazionale, lire 150,000.

Capitolo 14. Contributi e sussidi ad organismi assistenziali dei lavoratori e ad istituti con fini collaterali a quelli delle organizzazioni professionali, lire 700,000.

Capitolo 15. Concorso nella spesa per la istituzione ed il funzionamento degli uffici di collocamento (articolo 1 del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1181), lire 1,000,000.

Capitolo 16. Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione di carattere commerciale, sindacale e corporativo all'interno ed all'estero. Missioni presso gli uffici degli addetti commerciali all'estero. Contributi per l'incremento delle organizzazioni italiane, di carattere economico, all'estero, lire 1,200,000.

Capitolo 17. Spese per incoraggiamento e sussidi a studi, iniziative e ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico in materia industriale e mineraria, e per contributi a riunioni nazionali ed internazionali aventi per fine il progresso economico e sociale, lire 400,000.

Capitolo 18. Spese relative ai servizi di contingimento, lire 100,000.

Capitolo 19. Spese per la raccolta degli usi commerciali, lire 150,000.

Capitolo 20. Somma da versare al Tesoro dello Stato per concorso nella spesa per l'assistenza dei produttori italiani all'estero, lire 3,300,000.

Capitolo 21. Spese per la stampa e la prima distribuzione del libretto professionale di lavoro, lire 700,000.

Capitolo 22. Spese per il funzionamento dell'Ufficio per gli approvvigionamenti dall'estero (Regi decreti-legge 2 marzo 1933, n. 165, convertito nella legge 29 maggio 1933, n. 887, e 24 aprile 1934, n. 760, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1279; e decreto ministeriale 27 luglio 1934), lire 150,000.

*Spese per la vigilanza. — Capitolo 23. Spese per la vigilanza sugli uffici di collocamento (articolo 44 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e Regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003), lire 500,000.*

Capitolo 24. Spese per il funzionamento dell'Ufficio della mano d'opera, lire 100,000.

Capitolo 25. Spese per l'esercizio della vigilanza stabilita dagli articoli 29 e 40 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sulle associazioni sindacali e sugli Istituti collaterali di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, lire 400,000.

Capitolo 26. Competenze ai curatori speciali di cui all'articolo 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, *per memoria*.

Capitolo 27. Indennità per intervento alle adunanze della Giunta provinciale amministrativa ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato ed indennità di viaggio e di soggiorno a coloro che risiedono fuori del capoluogo della provincia (articolo 31 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130), *per memoria*.



*Spese di amministrazione e generali.* — Capitolo 28. Premi di operosità e di rendimento al personale dipendente ed a quello di altre Amministrazioni che presta la propria opera nell'interesse del Ministero e degli organi corporativi, lire 704,000.

Capitolo 29. Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato per eventuali incarichi, lire 230,000.

Capitolo 30. Compensi ai funzionari di prefettura e di altre Amministrazioni incaricati di servizi dipendenti dal Ministero delle corporazioni, lire 352,000.

Capitolo 31. Spese di ufficio per il Ministero e per gli organi corporativi centrali e locali, lire 850,000.

Capitolo 32. Spese per stampa ed acquisto di moduli e registri ad uso del Ministero, lire 500,000.

Capitolo 33. Spese per il servizio automobilistico e per gli altri mezzi di trasporto per i servizi tecnici del Ministero, lire 80,000.

Capitolo 34. Spese telefoniche, lire 150,000.

Capitolo 35. Sussidi al personale addetto al Ministero o che abbia già fatto parte dei ruoli del Ministero stesso ed alle relative famiglie, lire 250,000.

Capitolo 36. Spese casuali, lire 250,000.

Capitolo 37. Spese per la biblioteca — Acquisto di opere, libri e pubblicazioni — Abbonamenti a giornali e riviste estere e nazionali, lire 120,000.

Capitolo 38. Compensi per traduzioni, lire 90,000.

Capitolo 39. Fondo per sopperire alle assegni deficienti del bilancio e per le spese impreviste (articolo 9, lettera B, del decreto del Capo del Governo del 4 marzo 1931), lire 800,000.

Capitolo 40. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Capitolo 41. Spese per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, lire 100,000.

Capitolo 42. Manutenzione, adattamento e miglioramento del fabbricato adibito a sede del Ministero — Pulizia e canoni d'acqua, lire 400,000.

*Rimbordi e concorsi.* — Capitolo 43. Rimborso all'Erario delle somme pagate dal Ministero della giustizia per medaglie di presenza, indennità di trasferta e spese di viaggio dovute a norma dell'articolo 23 del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471, ai cittadini esperti che intervengono nella trattazione delle cause relative alle controversie individuali del lavoro, *per memoria*.

Capitolo 44. Rimborso all'Erario della spesa per stipendi ed assegni fissi al personale dei ruoli speciali delle corporazioni (articolo 39 del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 908) e della maggiore spesa di cui all'articolo 8 del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 835, modificato dall'articolo 10 del Regio decreto 17 luglio 1931, n. 1086, e della spesa di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 6 gennaio 1933, n. 2, convertito nella legge 20 aprile 1933, n. 634, nonché della maggiore

spesa di cui all'articolo 4 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1977, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 795, lire 950,000.

Capitolo 45. Contributo per i servizi dell'Ispettorato corporativo, previsto dall'articolo 5-bis della legge 16 giugno 1932, n. 886, lire 1,800,000.

Capitolo 46. Concorso nella spesa per la magistratura del lavoro (articolo 3 della legge 4 giugno 1934, n. 890), lire 700,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — *Spese di primo impianto e per contribuzioni straordinarie.* — Categoria II. *Movimento di capitali.* — *Investimento degli avanzi di gestione.* — Capitolo 47. Investimento dell'avanzo di bilancio a termini degli articoli 9 e 16 delle norme per l'Amministrazione del Fondo speciale (decreto del Capo del Governo del 4 marzo 1931), lire 2,189,000.

Categoria III. *Partite di giro.* — Capitolo 48. Spese per l'educazione nazionale, l'istruzione professionale, l'assistenza sociale e tecnica, l'assistenza dei produttori italiani all'estero e, in genere, per l'assistenza di interesse nazionale — Contributi a favore delle Opere nazionali dopolavoro, Maternità ed infanzia e Balilla, del Patronato nazionale e della Croce Rossa Italiana (legge 18 giugno 1931, n. 856 e Regio decreto 22 settembre 1932, n. 1267), lire 39,000,000.

Capitolo 49. Spese per la istituzione ed il funzionamento degli uffici di collocamento (Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, convertito in legge 24 giugno 1929, n. 1181, modificato dal Regio decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1615, convertito in legge 26 maggio 1932, n. 740, e Regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3222), lire 20,000,000.

Capitolo 50. Spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali istituite per l'esame degli atti relativi agli accertamenti dei contributi sindacali obbligatori e per la definizione dei ricorsi (articoli 6 e 92 del Regio decreto 27 luglio 1928, n. 1802), *per memoria*.

Capitolo 51. Erogazione degli interessi maturati sui titoli provenienti dall'investimento della quota della soppressa Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro destinata a spese per i servizi dell'Ispettorato corporativo (articolo 2 del decreto ministeriale 31 agosto 1932), lire 60,763.50.

*Riassunto per titoli.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese per gli organi corporativi centrali, lire 1,870,000.

Spese per la propaganda e per la cultura corporativa, lire 1,590,000.

Spese per l'assistenza economico-sociale, lire 8,250,000.

Spese per la vigilanza, lire 1,000,000.

Spese di amministrazione e generali, lire 4,876,000.

Rimborsi e concorsi, lire 3,450,000.

Totale della categoria I della parte ordinaria, lire 21,036,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria II. *Movimenti di capitali.* — Investimento degli avanzi di gestione, lire 2,189,000.

Totale del titolo II. Spesa straordinaria, 2,189,000.

Totale delle spese reali. Ordinarie e straordinarie, lire 23,225,000.

Categoria III. *Partite di giro*, lire 59,060,763.50.

Totale generale, lire 82,285,763.50.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie*. — Categoria I. Spese effettive:

Parte ordinaria, lire 21,036,000.

Parte straordinaria, nulla.

Totale della Categoria I. Spese effettive, lire 21,036,000.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 2,189,000.

Categoria III. *Partite di giro*, lire 59,060,763.50

Totale generale della spesa, lire 82,285,763.50.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

#### ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle corporazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(È approvato).

#### ART. 2.

È approvato il bilancio del fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, allegato allo stato di previsione annesso alla presente legge.

(È approvato).

#### ART. 3.

Il contributo a favore dell'Ente nazionale serico, di cui al Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 3107, è stabilito, per l'esercizio 1936-37, in lire 1,250,000.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1444, contenente disposizioni per la coltivazione di vitigni ibridi produttori diretti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1444, contenente disposizioni per la coltivazione

di vitigni ibridi produttori diretti. (*Stampato n. 772-B*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1444, contenente disposizioni per la coltivazione di vitigni ibridi produttori diretti, con le seguenti modificazioni:

*Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

« Le disposizioni della legge 23 marzo 1931, n. 376, e del presente decreto si applicano anche alla coltivazione del vitigno Isabella (*Vitis labrusca*) sotto qualunque nome venga qualificata. Tale coltivazione è peraltro ammessa, anche fuori dei limiti previsti nell'articolo 1 del presente decreto, nei casi nei quali risulti accertato che è fatta al solo scopo di produzione di uva destinata al consumo diretto ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Approvazione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione internazionale stipulata in Roma il 29 maggio 1933 fra l'Italia e vari Stati per l'unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo degli aeromobili.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione internazionale stipulata in Roma il 29 maggio 1933 fra l'Italia e vari Stati per l'unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo degli aeromobili. (*Stampato n. 966-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

#### ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione internazionale stipulata in Roma il 20 maggio 1933 fra l'Italia e vari Stati per la unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo degli aeromobili.

PRESIDENTE. Si dia lettura della Convenzione.

MARCUCCI, *Segretario*, legge. (*Stampato n. 966-A*).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 1, la cui approvazione implica quella della Convenzione che ne forma l'oggetto.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 11 di questa Convenzione.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, contenente disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, contenente disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi (*Stampato* n. 1071-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico nel testo della Commissione, concordato con il Governo. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, contenente disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi, intendendosi il decreto stesso presentato dal Capo del Governo anche quale *Ministro della guerra, della marina e dell'aeronautica, e con le seguenti modificazioni:*

*Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:*

ART. 4.

Nelle circostanze previste dall'articolo 1 il Capo del Governo può autorizzare il Ministro della marina a requisire o noleggiare il naviglio mercantile occorrente per le esigenze delle forze armate e ad organizzarne l'impiego.

Il Ministro della marina darà conoscenza delle navi che si propone di noleggiare o requisire al Ministro delle comunicazioni, col quale procederà d'intesa quando si tratti di navi vincolate a servizi esercitati in base a convenzioni stipulate con lo Stato. Per la requisizione ed il noleggio di cui al presente articolo vale il disposto del precedente articolo 3, intendendosi sostituito al bilancio del Ministero delle comunicazioni quello della marina

ed al Ministro per le comunicazioni il Ministro per la marina.

*La numerazione degli articoli 4, 5 e 6 è rispettivamente mutata in 5, 6 e 7 ».*

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, concernente la disciplina dell'acquisto e della distribuzione delle lane di produzione nazionale.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, concernente la disciplina dell'acquisto e della distribuzione delle lane di produzione nazionale. (*Stampato* n. 1093-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico.

Avverto la Camera che agli articoli del decreto sono stati presentati alcuni emendamenti da parte della Commissione.

Chiedo all'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste se li accetta.

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Li accetto, tanto per me che per il Ministro della guerra.

PRESIDENTE. Si dia dunque lettura dell'articolo unico del disegno di legge con gli emendamenti proposti dalla Commissione ed accettati dal Governo.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, concernente la disciplina dell'acquisto e della distribuzione delle lane di produzione, nazionale, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:*

Per agevolare la raccolta e la distribuzione della lana le organizzazioni economiche dei produttori hanno facoltà di raccogliere la lana per tenerla a disposizione dell'Autorità militare, a norma dell'articolo 1, per distribuirla secondo le norme dello stesso articolo, previo apprezzamento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 6.

*Il 1° comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

Il prezzo della lana (base lavata a fondo) è ragguagliato, a seconda delle varie qualità, a quello medio dei vari tipi di lana quotati sui mercati, in base alle quotazioni correnti ai primi di aprile 1936. Il prezzo è per merce imballata franco magazzino di consegna.

All'articolo 7 è aggiunto il seguente comma:

Nei casi di consegna della lana da parte delle organizzazioni di cui al 2° comma dell'articolo 3, il pagamento ai produttori di lana sarà fatto direttamente dalle organizzazioni stesse».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 323, riflettente la riscossione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (rayon).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV n. 323, riflettente la riscossione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (rayon). (*Stampato* n. 1102-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

«È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 323, riflettente la riscossione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (rayon)».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 338, concernente trattamento tributario per gli atti di finanziamento dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 338, concernente trattamento tributario per gli atti di finanziamento dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. (*Stampato* n. 1103-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

«È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 338, concernente trat-

tamento tributario per gli atti di finanziamento dell'Istituto nazionale delle assicurazioni».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 339, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV n. 339, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania. (*Stampato* n. 1104-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

«È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 339, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 345, con il quale sono state dettate norme per il piano regolatore del quartiere di Santa Croce di Firenze.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV n. 345, con il quale sono state dettate norme per il piano regolatore del quartiere di Santa Croce, di Firenze. (*Stampato* n. 1105-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

«È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 345, con il quale sono state dettate norme per il piano regolatore del quartiere di Santa Croce di Firenze».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2162, relativo alla concessione di una pensione straordinaria alla signora Maria Gristina, vedova del Sansepolcrista Mario Carli.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2162, relativo alla concessione di una pensione straordinaria alla signora Maria Gristina, vedova del Sansepolcrista Mario Carli. (*Stampato* n. 1108-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2162, relativo alla concessione di una pensione straordinaria alla signora Maria Gristina, vedova del Sansepolcrista Mario Carli ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, recante disposizioni per la disciplina del mercato della canapa.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, recante disposizioni per la disciplina del mercato della canapa. (*Stampato* n. 1115-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, recante disposizioni per la disciplina del mercato della canapa ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2497, riflettente la estensione alle Colonie delle norme riguardanti la cessione dei crediti all'estero.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV,

n. 2497, riflettente la estensione alle Colonie delle norme riguardanti la cessione dei crediti all'estero. (*Stampato* n. 1117-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2497, riflettente la estensione alle Colonie delle norme riguardanti la cessione dei crediti all'estero ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 278, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'essenza di bergamotto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 278, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'essenza di bergamotto. (*Stampato* n. 1122-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Trapani-Lombardo. Ne ha facoltà.

TRAPANI-LOMBARDO. Onorevoli Camerati. Dirò poche parole sulla conversione in legge di questo decreto, riguardante la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'essenza di bergamotto. L'onorevole Barbaro, che conosce bene questa materia, ha presentato una elaborata ed esauriente relazione, nella quale, incominciando dal 1903, ricorda le diverse vicende di questo prodotto, i tentativi fatti da benemeriti produttori, ed i provvedimenti adottati dal Governo; tentativi e provvedimenti, che, per diverse ragioni, non raggiunsero lo scopo prefisso di disciplinare la produzione e la vendita del bergamotto.

Dopo questi risultati purtroppo negativi, merita lode la iniziativa del Ministro dell'agricoltura, il quale ha presentato questo nuovo provvedimento; ed io mentre rivolgo vivi ringraziamenti a Sua Eccellenza Rossoni, con vivo compiacimento, ricordo che egli, nella sua recente visita a Reggio, ha egregiamente illustrato questo decreto, lasciando la migliore impressione nell'animo di quella popolazione, che ansiosa attende la soluzione di questo vitale e importante problema, intorno al quale vivono e lavorano circa 100.000 persone.

Il bergamotto è un prodotto tipicamente italiano e ha quasi i caratteri di monopolio naturale, in quanto si produce in una zona limitata della provincia di Reggio, su una superficie di circa 2.400 ettari e con una produzione annua di circa 180 mila chili, pari a 550 mila libbre.

I produttori di bergamotto non sono soltanto agricoltori, ma anche industriali agricoli, in quanto trasformano il frutto in essenza e in agro, sostenendo oltre le spese di coltura, anche quelle della trasformazione, impiegando unicamente come mano d'opera quella dei lavoratori della terra.

L'essenza di bergamotto è stata ed è tuttora utilizzata, nella massima parte, nella profumeria, specie all'estero, dove è ritenuta necessaria, indispensabile, insostituibile, specialmente per fissare i profumi. Si ritiene che non si possa avere un buon profumo senza che in esso non sia contenuta una quantità di essenza di bergamotto.

Nei tempi buoni, nel 1926, l'essenza di bergamotto fu pagata fino a lire 130 la libbra; mentre nel periodo di acuta crisi si è pagata appena lire 6.

I prezzi alti acuirono l'ingegno; e mercè studi e ricerche chimiche si trovarono mezzi idonei per l'adulterazione, per la fabbricazione del sintetico e di altri prodotti similari. Questo causò un immenso e duplice danno, in quanto discreditò i pregi dell'essenza e aumentò artificialmente in quantità considerevole la produzione.

Per la difesa della bontà e della genuinità dell'essenza provvede la Regia Stazione sperimentale delle essenze; ma occorre ancora disciplinare la produzione con l'ammassamento di tutto il prodotto, togliendo così dal mercato la merce di coloro i quali hanno bisogno di un sollecito e pronto realizzo e la merce dei piccoli produttori; gli uni e gli altri i più esposti alle ingerenze speculative, con danno proprio e con danno della produzione.

Opportunamente provvede a ciò il presente decreto, stabilendo che tale ammasso avvenga presso i magazzini del Consorzio dell'agrumicoltura; in tal modo non si crea un nuovo organismo, ma vengono soltanto affidati nuovi e importanti compiti al Consorzio già esistente, che ha al riguardo una certa attrezzatura.

Per esercitare però questa nuova delicata funzione occorre che questa attrezzatura sia completata con personale e uffici, tra cui importantissimo l'ufficio vendita. E io raccomando a Sua Eccellenza il Ministro che il completamento di tale attrezzatura avvenga con la maggiore sollecitudine, perchè l'esperienza del passato insegna che, specie in questa materia, il ritardo è di gravissimo danno.

Ed anche un altro rilievo mi suggerisce l'esperienza. Quando nel soppresso Consorzio obbligatorio del bergamotto tutti i produttori furono obbligati a portare la loro essenza al Consorzio, le ditte commerciali, che avevano presso di loro rilevanti quantità di essenza, circa 150.000 libbre, furono obbligate a denunziare la quantità che avevano nei loro depositi, ma ebbero autorizzazione di trattenerla presso di loro con piena li-

bertà di venderla in Italia e all'estero, qualche volta anche in concorrenza del Consorzio, il quale così non ottenne tutti i benefici che avrebbe dovuto ritrarre dall'ammasso, mentre, essendo Consorzio obbligatorio, si proclamava l'unico detentore del bergamotto.

Per non ricadere adesso in uno dei più gravi errori del passato, occorre che con la norma rigorosa dell'articolo 3, anche le ditte commerciali portino l'essenza da loro detenuta agli ammassi. Ecco perchè abbiamo concordato e presentato l'emendamento che agli ammassi deve andare tutta l'essenza del bergamotto da chiunque ed a qualsiasi titolo si detenga. Siamo pertanto sicuri che l'emendamento sarà accolto dal Governo. Tutta la merce deve essere ammassata nei magazzini del Consorzio dell'agrumicoltura; e l'essenza che si venderà deve uscire dai magazzini con il marchio del Consorzio, ed eventualmente con le etichette delle ditte commerciali, le quali non saranno eliminate, ma potranno esplicitare la loro benefica e intelligente attività accanto e non in concorrenza del Consorzio.

È chiaro che, ammassata tutta l'essenza nel Consorzio, non si avrà più il mercato, e conseguentemente non si avranno i prezzi dell'essenza, essendo unico venditore il Consorzio.

Occorre quindi, con giusto criterio, stabilire un prezzo equo e remuneratore, un prezzo che potrà avere aumenti o diminuzioni a secondo dell'andamento del commercio nazionale ed internazionale, con il fine precipuo del collocamento di tutta la merce.

Ed ora una parola sulla vendita e sul collocamento delle essenze. L'essenza di bergamotto è stata sempre venduta all'estero per circa nove decimi, anche negli anni di più acuta crisi e di massima sfiducia, come risulta dai seguenti dati statistici:

Anni	Esportazione
1927 . . . . .	Kg. 172.193
1928 . . . . .	» 187.044
1929 . . . . .	» 188.122
1930 . . . . .	» 258.270
1931 . . . . .	» 169.393
1932 . . . . .	» 70.492
1933 . . . . .	» 147.527
1934 . . . . .	» 168.759
1935 (1° semestre) . . . . .	» 97.744

Da questi dati possiamo desumere che, nonostante le adulterazioni, nonostante la fabbricazione del sintetico, l'essenza di bergamotto è stata sempre ricercata perchè, come ho detto poc'anzi, ritenuta necessaria, indispensabile, insostituibile.

Vero è che adesso siamo in periodo di assedio economico, di ingiuste ed inique sanzioni che ci ostacolano la libertà del commercio con l'estero. Ma anche in questo settore il Regime è intervenuto; e con la deliberazione del 4 febbraio il Gran Consiglio ha riconosciuto nel commercio

con l'estero una funzione di interesse pubblico che giustifica il controllo dello Stato.

Attraverso gli Istituti del Sottosegretariato agli scambi e valute occorre vendere quanta più essenza di bergamotto è possibile, in corrispettivo delle materie e dei generi che noi dobbiamo importare. La genuinità del prodotto agevola questo collocamento.

Nella città di Reggio Calabria era molto diffuso il detto: « il bergamotto torna oro ». Infatti quando l'essenza di bergamotto ci dava un introito di circa 50 milioni (nel 1926), con la vendita del bergamotto si ritraeva tutto l'oro per acquistare il grano necessario per l'alimentazione dell'intera provincia. La provincia di Reggio Calabria, per la sua posizione in gran parte in montagna, ha le pianure e vallate coltivate intensamente ad ulivo, vino, agrumi e soltanto una zona molto limitata per la cultura del grano. Sopra una superficie agraria forestale di circa 289 mila ettari di terreno, soltanto il 6,80 per cento è coltivata a grano. Nel 1925, il Duce, con occhio lungimirante ed ispirato a sentimenti unitari e nazionali ha bandito la battaglia del grano. E noi siamo lieti ed orgogliosi di constatare il pieno successo di questa battaglia: Oggi l'Italia produce nella sua terra il grano necessario per tutta la sua popolazione.

Noi, però, della provincia di Reggio Calabria, per la regione testé detta, nonostante l'incremento dato a questa cultura, nonostante i risultati buoni conseguiti, siamo ancora costretti a comprare il grano, ma con viva soddisfazione lo compriamo dalle altre provincie italiane. Così vorremmo che la nostra essenza di bergamotto venisse anche utilizzata in Italia, dando maggiore sviluppo alla industria dei profumi, che noi purtroppo, in gran parte, importavamo dall'estero. Ed oltre che nell'impiego dei profumi, lo Stato può promuovere provvedimenti per l'utilizzazione dell'essenza in usi terapeutici, antisettici, deodoranti. Basterebbe che l'essenza di bergamotto venisse utilizzata come disinfettante odoroso nei luoghi di pubblico ritrovo, nelle sale cinematografiche, nei teatri, nelle ferrovie, per ottenere facilmente il consumo di gran parte della produzione.

Per il regolare funzionamento del Consorzio occorre ancora che non manchi un adeguato finanziamento per anticipi ai produttori.

Il Regime fascista, vivificatore e regolatore di tutte le attività nazionali (*Applausi*), ha recentemente disposto la riforma bancaria, in base alla quale viene difeso il risparmio e disciplinato il credito.

Nell'economia corporativa, gli Istituti di credito devono fiancheggiare le direttive corporative, devono in piena tranquillità finanziare tutti i prodotti agricoli, industriali e commerciali che lo Stato fascista ritiene opportuno di sostenere al fine del potenziamento economico del Paese. (*Applausi*).

Ora, dato il prezzo equo, da stabilirsi dagli organi responsabili, e dato pure il sicuro colloca-

mento della merce, gli Istituti di credito possono, con tutta tranquillità, finanziare il Consorzio dell'agrumicoltura.

Con queste modeste osservazioni credo di aver provato che, mercè un ammasso totalitario, si difende la genuinità del prodotto, eliminando gli speculatori che si interponevano fra i produttori e i consumatori, con grave discredito degli uni e degli altri. E ho dimostrato pure la possibilità del finanziamento e quindi del regolare funzionamento del Consorzio.

Onorevoli Camerati, i produttori di bergamotto, con animo nuovo, con queste nuove prospettive attendono lo svolgimento pratico di questo provvedimento voluto dal Ministro dell'agricoltura... (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Onorevoli Camerati, la smettano! Sua Eccellenza Rossoni è abituato agli applausi. Non gli fanno effetto né applausi né fischi. (*Si ride*).

TRAPANI LOMBARDO. ....sicuri che attraverso lo Stato corporativo, magnifica creazione del Duce, il loro prodotto sarà difeso, tutelato, adeguatamente valorizzato non solo come prodotto di interesse locale, ma anche e soprattutto come prodotto di interesse nazionale. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola all'onorevole relatore ed al Ministro.

Ella, onorevole relatore, intende parlare?

BARBARO, *Relatore*. Rinuncio.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Ministro?

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Rinuncio.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore, camerata Barbaro, di concerto con la Commissione, ha presentato due emendamenti all'articolo unico del disegno di legge. Chiedo all'onorevole Ministro se li accetta.

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Li accetto. Sono concordati.

PRESIDENTE. Allora si dia lettura dell'articolo unico nel testo concordato tra Governo e Commissione.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 278, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'essenza di bergamotto, con le seguenti modificazioni:

Il 1° comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« È fatto obbligo ai produttori e ai detentori a qualsiasi titolo di essenza di bergamotto di depositare annualmente tutto il prodotto nei magazzini generali del bergamotto presso il Consorzio provinciale della agrumicoltura di Reggio Calabria ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« È vietata ogni vendita di essenze di bergamotto, tanto all'interno che all'estero, se non a

mezzo del Consorzio provinciale per l'agrumicoltura di Reggio Calabria, al quale sono demandate funzioni di carattere commerciale.

Le ditte che abbiano stipulato contratti di vendita ancora in corso, dovranno fare denuncia al Consorzio, indicando per ogni contratto il quantitativo già consegnato e quello ancora da consegnare. Tali contratti dovranno essere eseguiti per il tramite del Consorzio.

Per la merce che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi sotto carico o in viaggio, resta ferma la libera consegna agli acquirenti ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico si intende approvato.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 279, recante nuove norme per la disciplina del commercio della canapa.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 279, recante nuove norme per la disciplina del commercio della canapa. (*Stampato* n. 1123-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 279, recante nuove norme per la disciplina del commercio della canapa ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2496, recante norme per la decorrenza delle concessioni dei pubblici servizi automobilistici.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2496, recante norme per la decorrenza delle concessioni dei pubblici servizi automobilistici. (*Stampato* n. 1128-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2496, che reca norme riguardanti la decorrenza delle concessioni dei servizi pubblici automobilistici ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2182, che deroga, in via transitoria, ad alcune disposizioni del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia Aeronautica.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935, Anno XIV, n. 2182, che deroga, in via transitoria, ad alcune disposizioni del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia Aeronautica. (*Stampato* n. 1130-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2182, che deroga, in via transitoria, ad alcune disposizioni del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 370, che stabilisce il trattamento economico e di quiescenza del personale delle unità di milizie Dicat e da Cos mobilitate.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 370, che stabilisce il trattamento economico e di quiescenza del personale delle unità di milizie DICAT e da COS mobilitate. (*Stampato*, n. 1131-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.



Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 370, che stabilisce il trattamento economico e di quiescenza del personale delle unità di Milizie DICAT e da COS mobilitate ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 372, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere di creazione e sistemazione di un centro industriale cinematografico in Roma.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 372, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere di creazione e sistemazione di un centro industriale cinematografico in Roma. (*Stampato* n. 1132-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 372, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere di creazione e sistemazione di un centro industriale cinematografico in Roma ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 143, che proroga fino al 31 dicembre 1936-XV, l'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante i Regi tratturi e le Regie trazzere.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 143, che proroga fino al 31 dicembre 1936-XV, l'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante i

Regi tratturi e le Regie trazzere. (*Stampato* numero 1133-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 143, che proroga a tutto il 31 dicembre 1936-XV, l'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante i Regi tratturi e le Regie trazzere ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 247, concernente nuove concessioni di temporanea importazione.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 247, concernente nuove concessioni di temporanea importazione. (*Stampato* n. 1134-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 247, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 303, concernente modifiche alle vigenti disposizioni sulle rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei Carabinieri Reali.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 303, concernente modifiche alle vigenti disposizioni sulle rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei Carabinieri Reali (*Stampato* n. 1136-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 303, concernente modifiche alle vigenti disposizioni sulle rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 380, recante storno di fondi sul mutuo di 270,000,000 lire per completamento di opere straordinarie in Palermo.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 380, recante storno di fondi sul mutuo di lire 270,000,000 per completamento di opere straordinarie in Palermo. (*Stampato* n. 1139-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 380, concernente storno di fondi sul mutuo di lire 270,000,000 concesso alla città di Palermo, per opere straordinarie ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2548, che modifica l'articolo 4 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935, Anno XIV, n. 2548, che modifica l'articolo 4 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali). (*Stampato* n. 1140-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2548, che modifica l'articolo 4 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali) ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Nuove assegnazioni per opere di bonifica integrale.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nuove assegnazioni per opere di bonifica integrale. (*Stampato* n. 1143-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È autorizzata la spesa di lire 100,000,000 per provvedere a norma di legge in vigore:

1º) all'esecuzione a cura diretta dello Stato di:

a) opere di bonifica di competenza statale;  
b) opere di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani;

c) studi e ricerche necessarie alla redazione e compilazione dei piani generali e dei progetti di bonifica:

d) lavori e interventi antianofelici;  
e) lavori di costruzione di strade comunali occorrenti per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano;

2º) al pagamento di contributi governativi in somma capitale per le opere sopra elencate eseguite in concessione.

Per i pagamenti, da ordinare in dipendenza delle opere e contributi di cui ai precedenti comma, saranno stanziati nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le seguenti somme:

Esercizio 1937-38. . . . .	L.	30,000,000
» 1938-39. . . . .	»	30,000,000
» 1939-40. . . . .	»	40,000,000

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo italiano per ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo italiano per l'ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929. (*Stampato* n. 1144-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra la Santa Sede ed il Governo del Regno di Italia per l'ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 ».

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'Accordo.

MARCUCCI, *Segretario*, legge: (*v. Stampato* n. 1144-A).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico, con l'accordo che ne forma l'oggetto, si intende approvato. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Attribuzione di un annuo contributo a favore del Regio Istituto italiano per la storia antica.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Attribuzione di un annuo contributo a favore del Regio Istituto italiano per la storia antica. (*Stampato* n. 1145-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1936-37 è assegnato a favore del Regio Istituto italiano per la storia antica l'annuo contributo di 50,000 lire per il funzionamento dell'Istituto stesso e dell'annessa scuola di storia antica, da iscriversi su apposito capitolo della parte ordinaria dello

stato di previsione per la spesa del Ministero delle educazione nazionale.

« Il Ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre, con suo decreto, nello stato di previsione predetto le occorrenti variazioni ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 337, contenente norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 337, contenente norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato. (*Approvato dal Senato*). (*Stampato* n. 1150-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Cilento. Ne ha facoltà.

CILENTO. Onorevoli Camerati, è significativo che il primo voto della Corporazione del Mare e dell'Aria, concretato in legge dal Regime, sia un provvedimento di carattere previdenziale a favore della gente del mare, come è il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 337, contenente norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo nel contratto a tempo indeterminato.

Con questo provvedimento legislativo si risolve una questione che è stata, in passato, molto dibattuta, sia nel campo dottrinario che nel campo giudiziario e sindacale: se cioè il contratto di impiego privato sia applicabile o meno agli ufficiali della marina mercantile. Coloro che negano questa applicabilità, si attengono alle tesi, di cui pure io sono sostenitore, che afferma la natura originaria ed autonoma del diritto marittimo, e fanno osservare come tutta la materia che si occupa della disciplina dei rapporti di lavoro nel campo marittimo sia minuziosamente trattata nel Titolo terzo del Codice di commercio, in alcune disposizioni del Codice della marina mercantile e nel Capo tredicesimo del regolamento a detto Codice. Osservano che il contratto di arruolamento deve essere stipulato in forma solenne; che tutte le controversie che da esso sorgono vengono risolte da una giurisdizione speciale che è quella del Comandante di porto, ed inoltre osservano come vi siano delle norme nella regolamentazione di questo rapporto che non si riscontrano nella disciplina comune del rapporto di impiego e di lavoro. Per esempio, la norma contenuta nell'articolo 524 del Codice di commercio, per cui anche nel contratto a tempo determinato, se la scadenza di esso avviene nei porti esteri, il prestatore di opera, il marittimo, è tenuto a proseguire nel rapporto di dipendenza.

Fanno presente, per esempio, come nello stesso contratto a tempo indeterminato, pure previsto dal Codice di commercio, il marittimo può chiedere sempre la rescissione del contratto, quando siano trascorsi due anni dalla sua stipulazione.

Sono queste ed altre ancora che vi potrei citare tutte norme effettivamente di carattere particolare, le quali si adeguano, del resto, alla particolarità stessa del lavoro marittimo. Ma, o Camerati, a noi interessa, più che ingolfarci in una disquisizione giuridica, che non potrebbe avere se non un valore teorico e nulla più, risolvere il problema da due punti di vista: morale e sociale (o previdenziale, se meglio vi piace).

Dal punto di vista morale, a noi preme stabilire che la funzione dell'ufficiale della marina mercantile è altissima, e che questa professione, per le responsabilità che comporta, per le singolari e non sempre agevoli condizioni di vita, a cui costringe, per i doveri che ad essa sono connessi, specie in certe particolari circostanze di navigazione (l'Eccellentissimo nostro Presidente mi comprende bene a questo riguardo), è tale da meritare la più ampia tutela nell'ordine corporativo.

Per quanto riguarda l'aspetto sociale del problema, io devo dichiarare di non potere seguire coloro i quali vogliono ostinatamente affermare una identità fra la pensione e le indennità di preavviso e di licenziamento.

I benefici della pensione maturano nel tempo e sono conseguibili solo quando sia trascorso un lungo periodo di anni ed il prestatore d'opera sia messo in quiescenza.

L'indennità di licenziamento e il preavviso possono riguardare invece momenti della vita dell'impiegato anteriori a questa epoca, momenti nei quali l'impiegato viene a trovarsi in condizioni difficilissime, pure essendo nella pienezza delle sue forze e della sua efficienza produttiva. Lo stesso ufficiale della marina mercantile, e segnatamente della marina libera, da un momento all'altro può trovarsi in condizioni di dover rimanere a terra disoccupato, e allora nessuna previdenza sociale, se noi dovessimo ammettere la tesi anzidetta, potrebbe venire in suo aiuto per sorreggerlo in un momento così difficile della sua vita professionale.

La verità vera è questa: che la pensione è un istituto di carattere mediato, che si preoccupa di una determinata posizione futura del lavoratore; le indennità di preavviso e di licenziamento, invece, possono servire e spesso servono per uno scopo immediato. A conferma di tanto, noi osserviamo che, nella marina mercantile, la pensione si può avere solo quando si è compiuto un servizio di almeno venti anni e si siano raggiunti i 60 anni di età, con le deroghe che riguardano il personale di macchina; oppure solo quando, pure essendo il marittimo diventato assolutamente inabile al lavoro, abbia almeno compiuti 10 anni di navigazione. Quindi non è possibile ragguagliare le due cose: la sensibilità sociale del Regime corporativo non consente che si facciano simili illogiche

equiparazioni allo scopo di restringere, con l'esclusione di una delle due provvidenze, il campo previdenziale, che mostra, al contrario, come è naturale, sicure tendenze ad ampliarsi sempre più nel nostro Paese. Ed è da tempo ormai già all'avanguardia di tutti i paesi civili!

Perciò il provvedimento legislativo, che è stato adottato in seguito al voto della Corporazione del mare e dell'aria, è un provvedimento che risponde ad un criterio di giustizia e che sarà senza dubbio accolto con compiacimento dalla gente di mare. Esso elimina uno stato di incertezza, di preoccupazione, di litigiosità. Resterà alle organizzazioni sindacali competenti di concretare queste indennità di preavviso e di licenziamento in modo tale — io affermo — che esse non siano in nessun caso inferiori a quelle che hanno gli impiegati di categorie analoghe, ma che siano anzi normalmente superiori. Ciò scaturisce incontestabilmente da quanto ho detto sulla delicatezza delle funzioni degli ufficiali di bordo.

Del resto sappiamo che già le organizzazioni sindacali competenti hanno concretato il provvedimento per la marina libera, lo stanno concretando per i dirigenti e — cosa molto importante — ne hanno realizzato uno, che non è stato, a quanto mi risulta, ancora pubblicato, che riguarda gli equipaggi della marina da pesca a motore e quella velica sempre da pesca per battelli che abbiano una portata non inferiore a dieci tonnellate di stazza lorda. Questo ci dimostra che il Regime non dimentica, come si faceva purtroppo in passato, quella categoria di lavoratori tanto importante, anche ai fini dell'economia nazionale, che è costituita dagli esperti, arditi ed infaticabili nostri pescatori.

Perciò siamo sulla buona strada. Non voglio omettere di far presente alla Camera Fascista che questo provvedimento riguarda un settore vastissimo, il più importante della marina mercantile. Può risultare questo da alcune cifre che io posso darvi sulla consistenza in tonnellaggio dei vari settori della marina mercantile.

Al 30 giugno 1935 la marina libera da carico aveva una consistenza di 1.485.103 tonnellate di stazza lorda; quella da carico sovvenzionata ne aveva 412.149 e quella mista 50.895, contro 299.534 tonnellate della marina da passeggeri libera, 119.617 della marina da passeggeri sovvenzionata e 374.669 tonnellate di stazza lorda della marina mista sovvenzionata.

Come vedete, il tonnellaggio della marina da carico è assolutamente prevalente rispetto a tutti gli altri settori. Quindi il provvedimento riguarda uno stuolo numeroso di valorosissimi ufficiali, che sono quegli ufficiali i quali, unitamente ai loro colleghi della marina da passeggeri e della marina sovvenzionata, stanno compiendo quel prodigio di cui parlava ieri Sua Eccellenza il Sottosegretario di Stato alla guerra al Senato del Regno, riferendo sul quantitativo di materiale e di quadrupedi (carico molto difficile anche perchè il quadrupede è un essere testardo!) e di uomini, trasportato dalla marina mercantile in Africa Orientale.

Questo riconoscimento altissimo e lusinghiero da parte del Sottosegretario di Stato alla guerra sarà certamente accolto con vivo orgoglio e con profonda soddisfazione dalla gente di mare.

Il decreto di cui mi sto brevemente occupando — perchè me ne è venuta la voglia solo nelle ultime ore che hanno preceduto la seduta — contiene anche altre disposizioni veramente importantissime. Una è l'abrogazione del 2° capoverso dell'articolo 494 del Codice di commercio, che riguarda il caso del congedo del capitano e più importante ancora, aggiungo, è l'abrogazione di quell'articolo 535 del Codice di commercio, il quale cozzava ormai profondamente contro la larghezza di vedute che il Regime corporativo ha nel campo della previdenza sociale, quando affermava che nel caso di preda, rottura o di perdita totale della nave e del carico, i marinai non possono pretendere alcun salario...

Come vedete, è qui, in questo decreto, un complesso di previdenze di ordine sociale e di agguarnamenti necessari, che stanno ad attestare quanto sia profonda la sensibilità del Regime corporativo nel campo previdenziale ed assistenziale. Bisogna poi mettere nel dovuto rilievo che il decreto si ispira a criteri ampissimi: è cosa molto lodevole! Esso non stabilisce le previdenze per i soli Stati Maggiori, ma per tutto il personale di bordo, e devo a questo proposito dire che già la prassi sindacale aveva portato a questo.

Camerati, io non voglio affliggervi....

PRESIDENTE. Lei non affligge nessuno. Siamo qui tutti per compiere il nostro dovere!

CILENTO. ...con discussioni di ordine teorico. Voglio dirvi solamente che l'astro della più alta giustizia sociale è già alto sull'orizzonte. A questo astro guardano gli uomini di mare, i quali di astri si devono occupare per ragioni strettamente professionali. Essi scorgono l'intensità della luce che da esso promana e che si diffonde in tutti gli strati sociali, e traggono da questa nuova luce di civiltà e di giustizia, conforto e vigore per poter solcare con rinnovato orgoglio e con piena dedizione i mari tutti del mondo e per portare alto ed onorato il vessillo della Patria fascista ovunque, nella rinnovata, appassionata e profonda fedeltà al Regime ed al Duce, di cui si sentono seguaci operanti e devoti! (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 337, contenente norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 408, che proroga fino al 31 marzo 1938-XVI le agevolzze doganali a favore di alcuni tipi di olii minerali destinati al collaudo dei motori per autoveicoli e per aviazione.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 408, che proroga fino al 31 marzo 1938-XVI, le agevolzze doganali a favore di alcuni tipi di olii minerali destinati al collaudo dei motori per autoveicoli e per aviazione. (*Stampato n. 1151-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 408, che proroga fino al 31 marzo 1938-XVI le agevolzze doganali a favore di alcuni tipi di olii minerali destinati al collaudo dei motori per autoveicoli e per aviazione ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 410, contenente provvedimenti per favorire il movimento turistico.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 410, contenente provvedimenti per favorire il movimento turistico. (*Stampato n. 1146-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 410, contenente provvedimenti per favorire il movimento turistico ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2426, che modifica l'articolo 6 del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, sul credito agrario agli invalidi di guerra.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935 Anno XIV, n. 2426, che modifica l'articolo 6 del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, sul credito agrario agli invalidi di guerra. (*Stampato* n. 1147-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2426, che modifica la disposizione contenuta nell'articolo 6 del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, sul credito agrario agli invalidi di guerra ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 320, concernente l'istituzione di nuove qualifiche e di nuovi gradi per gli appartenenti alle unità mobilitate della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 320, concernente l'istituzione di nuove qualifiche e di nuovi gradi per gli appartenenti alle unità mobilitate della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. (*Stampato* n. 1149-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 320, concernente l'istituzione di nuove qualifiche e di nuovi gradi per gli appartenenti alle unità mobilitate della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400, relativo al riordinamento dei Regi Provveditorati agli studi.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400, relativo al riordinamento dei Regi Provveditorati agli studi. (*Stampato* n. 1142-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400, relativo al riordinamento dei Regi Provveditorati agli studi ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui primi dodici disegni di legge, già approvati per alzata e seduta.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV. (992)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1444, contenente disposizioni per la coltivazione di vitigni ibridi produttori diretti. (772-B)

Approvazione della Convenzione internazionale stipulata in Roma il 29 maggio 1933 fra l'Italia e vari Stati per l'unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo degli aeromobili. (966)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, contenente disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi. (1071)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, concernente la disciplina dell'acquisto e della distribuzione delle lane di produzione nazionale. (1093)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 323, riflettente la riscossione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (rayon). (1102)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 338, concernente trattamento tributario per gli atti di finanziamento dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. (1103)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 339, concernente la

proroga delle esenzioni fiscali a favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania. (1104)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 345, con il quale sono state dettate norme per il piano regolatore del quartiere di Santa Croce di Firenze. (1105)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2162, relativo alla concessione di una pensione straordinaria alla signora Maria Gristina, vedova del Sansepolcrista Mario Carli. (1108)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, recante disposizioni per la disciplina del mercato della canapa. (1115)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2497, riflettente la estensione alle Colonie delle norme riguardanti la cessione dei crediti all'estero. (1117)

È aperta la votazione.

(Segue votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

### Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta su altri dieci disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 278, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'assenza di bergamotto. (Approvato dal Senato): (1122)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 279, recante nuove norme per la disciplina del commercio della canapa. (Approvato dal Senato): (1123)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2496, recante norme per la decorrenza delle concessioni dei pubblici servizi automobilistici. (Approvato dal Senato): (1128)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2182, che deroga, in via transitoria, ad alcune disposizioni del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia Aeronautica. (Approvato dal Senato): (1130)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 370, che stabilisce il trattamento economico e di quiescenza del personale delle unità di milizie Dicat e da Cos mobilitate. (1131).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 372, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere di creazione e sistemazione di un centro industriale cinematografico in Roma: (1132)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 143, che proroga fino al 31 dicembre 1936-XIV, l'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante i Regi tratturi e le Regie trazzere. (Approvato dal Senato): (1133)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 247, concernente nuove concessioni di temporanea importazione. (Approvato dal Senato): (1134)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 303, concernente modifiche alle vigenti disposizioni sulle rafferma dei sottufficiali e militari di truppa dei Carabinieri Reali. (Approvato dal Senato): (1136)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 380, recante storno di fondi sul mutuo di lire 270,000,000 per completamento di opere straordinarie in Palermo. (1139)

È aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

### Terza votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sugli ultimi dieci disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2548, che modifica l'articolo 4 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali): (1140)

Nuove assegnazioni per opere di bonifica integrale. (1143)

Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo italiano per l'ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929. (Approvato dal Senato): (1144)

Attribuzione di un annuo contributo a favore del Regio Istituto italiano per la Storia antica. (Approvato dal Senato): (1145)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 337, contenente norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato. (Approvato dal Senato): (1150)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 408, che proroga fino al 31 marzo 1938-XVI le agevolzze doganali a favore di alcuni tipi di olii minerali destinati al collaudo dei motori per autoveicoli e per aviazione. (1151)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 410, contenente provvedimenti per favorire il movimento turistico: (1146)

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1936

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2426, che modifica l'articolo 6 del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, sul credito agrario agli invalidi di guerra. (Approvato dal Senato): (1147)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 320, concernente l'istituzione di nuove qualifiche e di nuovi gradi per gli appartenenti alle unità mobilitate della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. (Approvato dal Senato): (1149)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400, relativo al riordinamento dei Regi Provveditorati agli studi. (1142)

È aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

#### Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV: (992)

Presenti e votanti . . . . .	252
Maggioranza . . . . .	127
Voti favorevoli . . . . .	252
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1444, contenente disposizioni per la coltivazione di vitigni ibridi produttori diretti: (772-B)

Presenti e votanti . . . . .	252
Maggioranza . . . . .	127
Voti favorevoli . . . . .	252
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Approvazione della Convenzione internazionale stipulata in Roma il 29 maggio 1933 fra l'Italia e vari Stati per l'unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo degli aeromobili: (966)

Presenti e votanti . . . . .	252
Maggioranza . . . . .	127
Voti favorevoli . . . . .	249
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, contenente disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi: (1071)

Presenti e votanti . . . . .	252
Maggioranza . . . . .	127
Voti favorevoli . . . . .	252
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, concernente la disciplina dell'acquisto e della distribuzione delle lane di produzione nazionale: (1093)

Presenti e votanti . . . . .	252
Maggioranza . . . . .	127
Voti favorevoli . . . . .	252
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 323, riflettente la riscossione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (rayon): (1102)

Presenti e votanti . . . . .	252
Maggioranza . . . . .	127
Voti favorevoli . . . . .	252
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 338, concernente trattamento tributario per gli atti di finanziamento dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni: (1103)

Presenti e votanti . . . . .	252
Maggioranza . . . . .	127
Voti favorevoli . . . . .	248
Voti contrari . . . . .	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 339, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore della società per lo sviluppo economico dell'Albania: (1104)

Presenti e votanti . . . . .	252
Maggioranza . . . . .	127
Voti favorevoli . . . . .	251
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 345, con il quale sono state dettate norme per il piano regolatore del quartiere di Santa Croce di Firenze: (1105)

Presenti e votanti . . . . .	252
Maggioranza . . . . .	237
Voti favorevoli . . . . .	252
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).



LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1936

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2162, relativo alla concessione di una pensione straordinaria alla signora Maria Gristina, vedova del Sansepolcrista Mario Carli. (*Approvato dal Senato*): (1108).

Presenti e votanti . . . . .	252
Maggioranza . . . . .	127
Voti favorevoli . . . . .	251
Voti contrari . . . . .	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, recante disposizioni per la disciplina del mercato della canapa. (*Approvato dal Senato*): (1115)

Presenti e votanti . . . . .	252
Maggioranza . . . . .	127
Voti favorevoli . . . . .	252
Voti contrari . . . . .	—

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2497, riflettente la estensione alle Colonie delle norme riguardanti la cessione dei crediti all'estero. (*Approvato dal Senato*): (1117)

Presenti e votanti . . . . .	252
Maggioranza . . . . .	127
Voti favorevoli . . . . .	251
Voti contrari . . . . .	1

(*La Camera approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascione — Asquini.

Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Bardanzellu — Belelli — Bergamaschi — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bilucaglia — Bleiner — Bolzon — Bonardi — Bono — Borghese — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buronzo — Buttafochi.

Caffarelli — Calza-Bini — Canelli — Cao di San Marco — Capialdi — Capoferri — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Castellino — Catalano — Ceci — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Cianetti — Ciardi — Cilento — Cobolli Gigli — Coceani — Colombati — Corni — Costamagna — Cristini — Cre — Crollalanza — Cupello.

D'Annunzio — De Carli Felice — De Collibus — De Francisci — Del Bufalo — Del Giudice — De Regibus — Di Giacomo — Donella — Donzelli.

Ercole.

Fabbrici — Fani — Fantucci — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi — Ferra-

gatta — Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferroni — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Franco — Fregonara — Frignani.

Galleni — Garbaccio — Garibaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Chigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Gibertini — Giglioli — Giunta Francesco — Gorio — Gray Griffey — Guglielmotti — Guidi — Gusatti — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli.

Klinger.

Labadessa — Landi — Lantini — Lembo — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lucentini — Lunelli.

Macarini-Carmignani — Madia — Maffezzoli — Maggi — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Marcucci — Marinelli — Marini — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzini — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Mendini — Menegozzi — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Moncada di Paternò — Morelli Eugenio — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Muzzarini.

Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Olimo — Oppo Cipriano Efisio — Orano — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Nicola Tommaso — Palermo — Panepinto — Paolini — Paoloni — Parisio Pietro — Pasti — Pavoncelli, Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pierantoni — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pocherra — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio.

Rabotti — Racheli — Raffaelli — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Renato — Ridolfi — Rispoli — Rocca — Romano — Roncoroni — Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Suvich.

Tallarico — Tarabini — Tarchi — Tassinari — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Tullio — Tumedei.

Urso.

Valery — Varzi — Vecchini Aldo — Vecchioni — Velo — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco.

Zingali.

*Richiamati alle armi per mobilitazione:*

Aghemo — Alberici — Andreoli — Ascenzi. Baccarini — Bacci — Baragiola — Barenghi — Barni — Basile — Benini — Bertagna — Biffis — Biggini — Bisi — Boidi — Bonomi — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso.

Calvetti — Chiurco — Ciarlantini — Cingolani — Clavanzani.

Da Empoli — De Marsanich — Diaz — Dolfin. Farinacci — Ferretti Pietro — Fossa Davide.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1936

Gaetano dell'Aquila — Giordani — Giovannini  
— Giunti Pietro — Gorini.  
Jung.

Magini — Marchini — Maresca — Mazzetti  
Mario — Melchiori — Mezzetti Nazzareno.

Oddo Vincenzo — Oggianu.

Pace Biagio — Pagliani — Paolucci — Parisi  
Alessandro — Parolari — Pavolini — Pettini —  
Pierazzi — Putzolu.

Ricci Giorgio — Rossi Amilcare.

Scorza — Starace — Steiner.

Tanzini — Tecchio — Teruzzi.

Usai.

Vecchini Rodolfo — Volpe.

*Sono in congedo:*

Cocca.

Marchi.

Natoli.

Spizzi.

Vaselli.

*Sono ammalati:*

Cucini.

Ce Carli — Del Croix — Di Belsito.

Foschini.

Gangitano.

Maraviglia.

Olivetti.

Panunzio — Pasini — Peverelli.

Rossi Ottorino.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Arcidiacono — Asinari di San Marzano.

Bifani — Bonaccini — Bonfatti.

Capri-Cruciani — Casilli.

Dalla Bona — Dentice di Frasso — Donegani  
— Durini.

Fossi.

Luzzati.

Maraini — Marquet.

Nannini.

Parodi — Pellizzari — Puppini.

### Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 278, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'essenza di bergamotto. (*Approvato dal Senato*): (1122)

Presenti e votanti . . . . . 256

Maggioranza . . . . . 129

Voti favorevoli . . . . . 253

Voti contrari . . . . . 3

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 279, recante nuove norme per la disciplina del commercio della canapa. (*Approvato dal Senato*): (1123)

Presenti e votanti . . . . . 256

Maggioranza . . . . . 129

Voti favorevoli . . . . . 254

Voti contrari . . . . . 2

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2496, recante norme per la decorrenza delle concessioni dei pubblici servizi automobilistici. (*Approvato dal Senato*): (1128)

Presenti e votanti . . . . . 256

Maggioranza . . . . . 129

Voti favorevoli . . . . . 256

Voti contrari . . . . . —

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2182, che deroga, in via transitoria, ad alcune disposizioni del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia Aeronautica. (*Approvato dal Senato*): (1130)

Presenti e votanti . . . . . 256

Maggioranza . . . . . 129

Voti favorevoli . . . . . 256

Voti contrari . . . . . —

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 370, che stabilisce il trattamento economico e di quiescenza del personale delle unità di milizie Dicat e da Cos mobilitate: (1131)

Presenti e votanti . . . . . 256

Maggioranza . . . . . 129

Voti favorevoli . . . . . 256

Voti contrari . . . . . —

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 372, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere di creazione e sistemazione di un centro industriale cinematografico in Roma: (1132)

Presenti e votanti . . . . . 256

Maggioranza . . . . . 129

Voti favorevoli . . . . . 254

Voti contrari . . . . . 2

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 143, che proroga fino al 31 dicembre 1936-XV, l'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre

## LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1936

1923, n. 3244, riguardante i Regi tratturi e le Regie trazzere. (Approvato dal Senato): (1133)

Presenti e votanti . . . . .	256
Maggioranza . . . . .	129
Voti favorevoli . . . . .	256
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 247, concernente nuove concessioni di temporanea importazione. (Approvato dal Senato): (1134)

Presenti e votanti . . . . .	256
Maggioranza . . . . .	129
Voti favorevoli . . . . .	255
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 303, concernente modifiche alle vigenti disposizioni sulle rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei Carabinieri Reali. (Approvato dal Senato): (1136)

Presenti e votanti . . . . .	256
Maggioranza . . . . .	129
Voti favorevoli . . . . .	256
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 380, recante storno di fondi sul mutuo di lire 270,000,000 per completamento di opere straordinarie in Palermo: (1139)

Presenti e votanti . . . . .	256
Maggioranza . . . . .	129
Voti favorevoli . . . . .	255
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascione — Asquini.

Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Bardanzellu — Belemi — Benni — Bergamaschi — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bilucaglia — Bleiner — Bolzon — Bonardi — Bono — Borghese — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buronzo — Buttafocchi.

Caffarelli — Calza-Bini, Canelli — Cao di San Marco — Capialdi — Capoferri — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chia-

rini — Chiesa — Cianetti — Ciardi — Cilento — Cobolli Gigli — Coceani — Colombati — Corni — Costamagna — Cristini — Cro — Crollalanza — Cupello.

D'Annunzio — De Carli Felice — De Collibus — Deffenu — De Francisci — Del Bufalo — Del Giudice — De Regibus — Di Giacomo — Donella — Donzelli.

Ercole.

Fabbrici — Fani — Fantucci — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi — Ferragatta — Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferroni — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Franco — Fregonara — Frignani.

Galleni — Garbaccio — Garibaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Chigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Gibertini — Giglioli — Giunta Francesco — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Guidi — Gusatti — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lantini — Lembo — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lucentini — Lunelli.

Macarini-Carmignani — Madia — Maffezzoli — Maggi — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Marcucci — Marinelli — Marini — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzini — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Mendini Menegozzi — Mezzi — Micheli — Milani — Miori — Misciattelli — Moncada di Paternò — Morelli Eugenio — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Muzzarini.

Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orano — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Nicola Tommaso — Palermo — Panepinto — Paolini — Paoloni — Parisio Pietro — Pasti — Pavoncelli — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pierantoni — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pocherra — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio.

Rabotti — Racheli — Raffaelli — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Renato — Ridolfi — Rispoli — Rocca — Romano — Roncoroni — Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scotti — Serena — Seroni — Serpieri — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Suvich.

Tallarico — Tarabini — Tarchi — Tassinari — Tomaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Tullio — Tumedei.

Urso.

Valery — Varzi — Vecchini Aldo — Vecchioni — Velo — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco. Zingali.

*Richiamati alle armi per mobilitazione:*

Aghemo — Alberini — Andreoli — Ascenzi.  
 Baccarini — Bacci — Baragiola — Barengli —  
 Barni — Basile — Benini — Bertagna — Biffis —  
 Biggini — Bisi — Boidi — Bonomi — Bottai  
 Giuseppe — Bottari Tommaso.  
 Calvetti — Chiurco — Ciarlantini — Cingo-  
 lani — Clavenzani.  
 Da Empoli — De Marsanich — Diaz — Dolfin.  
 Farinacci — Ferretti Pietro — Fossa Davide.  
 Gaetano dell'Aquila — Giordani — Giovannini  
 — Giunti Pietro — Gorini.  
 Jung.  
 Magini — Marchini — Maresca — Mazzetti  
 Mario — Melchiori — Mezzetti Nazzareno.  
 Oddo Vincenzo — Oggianu.  
 Pace Biagio — Pagliani — Paolucci — Parisi  
 Alessandro — Parolari — Pavolini — Pettini —  
 Pierazzi — Putzolu.  
 Ricci Giorgio — Rossi Amilcare.  
 Scorza — Starace — Steiner.  
 Tanzini — Tecchio — Teruzzi.  
 Usai.  
 Vecchini Rodolfo — Volpe.

*Sono in congedo:*

Cocca.  
 Marchi.  
 Natoli.  
 Spizzi.  
 Vaselli.

*Sono ammalati:*

Cucini.  
 Ce Carli — Del Croix — Di Belsito.  
 Foschini.  
 Gangitano.  
 Maraviglia.  
 Olivetti.  
 Panunzio — Pasini — Peverelli.  
 Rossi Ottorino.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Arcidiacono — Asinari di San Marzano.  
 Bifani — Bonaccini — Bonfatti.  
 Capri-Cruciani — Casilli.  
 Dalla Bona — Dentice di Frasso — Donegani  
 — Durini.  
 Fossi.  
 Luzzati.  
 Maraini — Marquet.  
 Nannini.  
 Parodi — Pellizzari — Puppini.

**Risultato della terza votazione segreta.**

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2548, che modifica l'articolo 4 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII

n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali): (1140)

Presenti e votanti . . . . .	257
Maggioranza . . . . .	129
Voti favorevoli . . . . .	256
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Nuove assegnazioni per opere di bonifica integrale: (1143)

Presenti e votanti . . . . .	257
Maggioranza . . . . .	129
Voti favorevoli . . . . .	255
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo italiano per l'ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929. (Approvato dal Senato): (1144)

Presenti e votanti . . . . .	257
Maggioranza . . . . .	129
Voti favorevoli . . . . .	256
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Attribuzione di un annuo contributo a favore del Regio Istituto Italiano per la Storia antica. (Approvato dal Senato): (1145)

Presenti e votanti . . . . .	257
Maggioranza . . . . .	129
Voti favorevoli . . . . .	256
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 337, contenente norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato. (Approvato dal Senato): (1150)

Presenti e votanti . . . . .	257
Maggioranza . . . . .	129
Voti favorevoli . . . . .	257
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 408, che proroga fino al 31 marzo 1938-XVI le agevolanze doganali a favore di alcuni tipi di olii minerali destinati al collaudo dei motori per autoveicoli e per aviazione: (1151)

Presenti e votanti . . . . .	257
Maggioranza . . . . .	129
Voti favorevoli . . . . .	256
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1936

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 410, contenente provvedimenti per favorire il movimento turistico: (1146)

Presenti e votanti . . . . .	257
Maggioranza . . . . .	129
Voti favorevoli . . . . .	257
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2426, che modifica l'articolo 6 del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, sul credito agrario agli invalidi di guerra (Approvato dal Senato): (1147).

Presenti e votanti . . . . .	257
Maggioranza . . . . .	129
Voti favorevoli . . . . .	256
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 320, concernente l'istituzione di nuove qualifiche e di nuovi gradi (Approvato dal Senato): (1149)

Presenti e votanti . . . . .	257
Maggioranza . . . . .	129
Voti favorevoli . . . . .	256
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400, relativo al riordinamento dei Regi Provveditorati agli studi: (1142)

Presenti e votanti . . . . .	257
Maggioranza . . . . .	129
Voti favorevoli . . . . .	257
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascione — Asquini.

Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Bardanzellu — Belelli — Benni — Bergamaschi — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bilucaglia — Bleiner — Bolzon — Bonardi — Bono — Borghese — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buronzo — Buttafochi.

Caffarelli — Calza-Bini — Canelli — Cao di San Marco — Capialdi — Capoferri — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini, Meazzuoli — Chiarelli — Chia-

rini — Chiesa — Cianetti — Ciardi — Cilento — Cobolli Gigli — Coceani — Colombati — Corni — Costamagna — Cristini — Cro — Crollanza — Cupello.

D'Annunzio — De Carli Felice — De Collibus — Deffenu — De Francisci — Del Bufalo — Del Giudice — De Regibus — Di Giacomo — Donella — Donzelli.

Ercole.

Fabbrici — Fani — Fantucci — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferroni — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Franco — Fregonara — Frignani.

Galleni — Garbaccio — Garibaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Gianantonio — Gianturco — Giarratana — Gibertini — Giglioli — Giunta Francesco — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Guidi — Gusatti — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lantini — Lembo — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojaco — Lucchini — Lucentini — Lunelli.

Macarini-Carmignani — Madia — Maffezzoli — Maggi — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Marcucci — Marinelli — Marini — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzini — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Mendini Menegozzi — Mezzi — Michellini — Milani — Miori — Misciattelli — Moncada di Paternò — Morelli Eugenio — Morelli — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Muzzarini.

Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orano — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Nicola Tommaso — Palermo — Panepinto — Paolini — Paoloni — Parisio Pietro — Pasti — Pavoncelli — Pentali — Perna — Pesenti Antonio — Pierantoni — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pocherra — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio.

Rabotti — Racheli — Raffaeli — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Renato — Ridolfi — Rispoli — Rocca — Romano — Roncoroni — Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Suvich.

Tallarico — Tarabini — Tarchi — Tassinari — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Urso.

Valery — Varzi — Vecchini Aldo — Vecchioni — Velo — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco. Zingali.

*Richiamati alle armi per mobilitazione:*

Aghemo — Alberini — Andreoli — Ascenzi.  
Baccarini — Bacci — Baragiola — Barengi —  
Barni — Basile — Benini — Bertagna — Biffis —  
Biggini — Bisi — Boidi — Bonomi — Bottai  
Giuseppe — Bottari Tommaso.

Calveti — Chiurco — Ciarlantini — Cingo-  
lani — Clavenzani.

Da Empoli — De Marsanich — Diaz —  
Dolfin.

Farinacci — Ferretti Pietro — Fossa Da-  
vide.

Gaetano dell'Aquila — Giordani — Giovannini  
— Giunti Pietro — Gorini.

Jung.

Magini — Marchini — Maresca — Mazzetti  
Mario — Melchiori — Mezzetti Nazzareno.

Oddo Vincenzo — Oggianu.

Pace Biagio — Pagliani — Paolucci — Parisi  
Alessandro — Parolari — Pavolini — Pettini —  
Pierazzi — Putzolu.

Ricci Giorgio — Rossi Amilcare.

Scorza — Starace — Steiner.

Tanzini — Tecchio — Teruzzi.

Usai.

Vecchini Rodolfo — Volpe.

*Sono in congedo:*

Cocca.

Marchi.

Natoli.

Spizzi.

Vaselli.

*Sono ammalati:*

Cucini.

Ce Carli — Del Croix — Di Belsito.

Foschini.

Gangitano.

Maraviglia.

Olivetti.

Panunzio — Pasini — Peverelli.

Rossi Ottorino.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Arcidiacono — Asinari di San Marzanò.

Bifani — Bonaccini — Bonfatti.

Capri-Cruciani — Casilli.

Dalla Bona — Dentice di Frasso — Donegani  
— Durini.

Fossi.

Luzzati.

Maraini — Marquet.

Nannini.

Parodi — Pellizzari — Puppini.

### Proroga dei lavori parlamentari Saluto al Re e al Duce.

PRESIDENTE. Con la seduta d'oggi si con-  
clude un notevole, ordinatissimo periodo di lavoro,  
compiuto mentre si maturano avvenimenti che  
costituiranno tappe memorabili nella Storia della  
Rivoluzione e del Regime.

Tutti ne abbiamo la sensazione precisa.

Secondo quanto prescrive il Calendario del  
Regime, torneremo a riunirci il 4 maggio pros-  
simo venturo.

Nel separarci (*Sorge in piedi — I Ministri e i  
Deputati si alzano*) eleviamo il pensiero devoto alla  
Maestà del Re Vittorioso (*Vivissimi applausi —  
Grida di: Viva il Re!*) ed al Duce (*Vivissimi ap-  
plausi — Grida di: Duce! Duce!*), impareggiabile  
guida dei nostri destini. Camerati, saluto al Re!  
(*Grida generali di: Viva il Re!*). Camerati, saluto  
al Duce! (*La Camera risponde: A noi!*).

(Quando l'onorevole Presidente lascia il suo  
seggio, la Camera lo saluta con vivissimi prolungati  
applausi che l'accompagnano fino all'uscita dal-  
l'aula tra grida di: Viva il Presidente!).

**La seduta termina alle 17,50.**

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI  
AVV. CARLO FINZI

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI